



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 1981

Accordo di cooperazione interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del fondo di garanzia EuReCa finalizzato al sostegno del credito delle imprese della regione, CUP E84H17000850002

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 1981

Accordo di cooperazione interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del fondo di garanzia Eu-ReCa finalizzato al sostegno del credito delle imprese della regione, CUP E84H17000850002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;

- in particolare, l'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità” e precisa, al paragrafo 7, che “lo Stato membro o l'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un Accordo scritto [...]”;

- gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;

- il Regolamento n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimenti europei, e in particolare l'art.10 “Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il Regolamento (UE) n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Richiamati:

- la comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” adottata dalla Commissione Europea nel marzo 2010 e dal Consiglio Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e per preparare l'economia del XXI secolo;

- il “Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione” approvato con Deliberazione di Giunta n. 571 del 28 aprile 2014 e con D.A.L. n. 167 del 15 luglio 2014;

- l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

- il Programma operativo regionale FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (nel prosieguo POR), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2015/928 del 12/02/2015;

- la propria deliberazione n. 179/2015 recante “Presenza d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'Autorità di Gestione”;

- i Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2015 ed integrati con procedura scritta dell'11 giugno 2015 e con Decisione del Comitato di Sorveglianza del 28 gennaio 2016;

- la modifica del POR, comunicata con Procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 3 agosto 2017, nell'ambito dell'azione 3.6.1, con cui sono stati inseriti tra le “Tipologie indicative di beneficiari” i soggetti gestori di fondi ed è stata inserita nel testo dell'azione con la seguente integrazione: “Qualora, la gestione dell'azione lo richieda, potranno essere individuati Organismi Intermedi (ad esempio il MISE) delle cui deleghe sarà dato conto nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma”;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante “Riforma del Sistema Regionale e Locale”, e in particolare gli artt.54, 55 e 58;

- la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 526 del 5 novembre 2003 recante “PROGRAMMA TRIENNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2003 - 2005, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 54 E 55 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3, 'RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE'. (PROPOSTA DELLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 20 OTTOBRE 2003, N. 2039)” con la quale è stato approvato il programma in oggetto, in particolare i punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo;

- l'art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 con cui si dispone, tra l'altro, che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 è prorogato fino ad approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea Legislativa;

- la Legge Regionale n. 14 del 18 luglio 2014 recante “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” pubblicata nel BURER n. 216 del 18 luglio 2014 ed in particolare l'Art. 14 comma 5 in cui si dispone che La Regione promuove Accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese;

visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

- la propria deliberazione n. 89 del 30/1/2017 recante “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm;

- la propria deliberazione n.468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 627/2015 “Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità”;

- il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti;

- la propria deliberazione n.56 del 25/1/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R.43/2001;

- la propria deliberazione n.270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con deliberazione 2189/2015;

- la propria deliberazione n.622 del 28/4/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015;

- la determinazione del Direttore generale n.7288 del 29/4/2016 avente ad oggetto “Assetto organizzativo della Direzione generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa” in attuazione della Deliberazione di Giunta n.622/2016. Conferimento di incarichi dirigenziali in scadenza al 30/4/2016”;

- la propria deliberazione n.702 del 16/5/2016, avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni generali – Agenzie – Istituto e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe per la stazione appaltante;

- la propria deliberazione n. 1107 dell'11/7/2016, avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- la propria deliberazione n. 477 del 10/4/2017 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento

dell’interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2017” pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019” (Legge Finanziaria) pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 384 del 23 dicembre 2016;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019” pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 385 del 23 dicembre 2016;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21/12/2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e succ. mod.;

- la L.R. 1 agosto 2017, n.18 recante “Disposizioni collegate alla Legge di Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”, pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 del 2 agosto 2017;

- la L.R. 1 agosto 2017, n.19 recante “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”, pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 221 del 2 agosto 2017;

- le risorse stanziati sul capitolo di bilancio 21129 “FONDO DI GARANZIA FINALIZZATO AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO OPERATORI NAZIONALI (ART. LEGGE DI STABILITA')”, pari ad Euro 6.798.124,44, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

Rilevato che:

- la nuova programmazione dei fondi POR FESR 2014-2020 si concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;

- l’asse 3 del POR ha, quale obiettivo specifico, “Competitività ed attrattività del sistema produttivo”;

- in attuazione della suddetta attività, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 27/2/2015, ha adottato il POR FESR 2014-2020;

- ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione ex ante relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 28/1/2016;

Considerato che:

- il POR prevede, tra l’altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese

in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;

- in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico bancario che opera nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d) del POR;

- le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("Regolamento De Minimis"), ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Regolamento di Esenzione"), sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 del Regolamento De Minimis e dell'art. 3 del Regolamento di Esenzione;

- il Regolamento 1303/2013 prevede, tra l'altro, che (art. 38, comma 4, lett. b), n. iii) "Quando sostiene gli strumenti finanziari [...] l'autorità di gestione può [...] affidare compiti di esecuzione [...] ad un organismo di diritto pubblico o privato" nonché che "Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti";

- come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante "Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari") (la "Comunicazione 2016"), "L'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche" e che "In tale contesto, un'autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un Fondo di fondi, che è un'amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte";

- a norma dell'articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE (la "Direttiva"), l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono

sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- le previsioni della Direttiva sono state recepite dall'art. 5, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il "Codice Appalti");

- ai fini della selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) del Regolamento 1303/2013, l'art. 7 del Regolamento (UE) 480/2014 (recante "Regolamento Delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"), l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:

a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;

b) adeguata solidità economica e finanziaria;

c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;

d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;

e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

f) accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;

- Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni partecipata per circa l'83% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti:

a) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;

b) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;

c) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per "operazioni nei settori di interesse generale";

- l'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).") (la "Legge di Stabilità 2016"), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici ("FEIS"), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015;

- in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:

- è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
 - in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:
- CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione;
- tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;
 - l'operatività dell'Accordo prevede che:
- CDP selezioni con procedure competitive i confidi (i "Confidi") che rilasceranno garanzie a favore delle PMI operanti nel territorio regionale con riferimento ad operazioni di finanziamento coerenti con le previsioni del POR;
- le garanzie rilasciate da ciascun Confidi costituiscano un portafoglio di garanzie che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna garanzia e, di conseguenza, del portafoglio di garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi, nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa garanzia ed a valere sulle Risorse ER;
- in esecuzione dell'Accordo di Cooperazione, la Regione e CDP disciplineranno la gestione delle Risorse ER assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, per la finalità di cui alla azione 3.1.1 del POR, per la copertura, a titolo gratuito, di una quota percentuale corrispondente al 70% del Cap Prime Perdite. La Regione concede a CDP – a valere sulle Risorse ER oggetto di gestione diretta da parte di quest'ultima, una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per controgarantire gli obblighi di garanzia da assumersi da parte di CDP nei confronti dei Confidi; la struttura dell'intervento prevede che CDP contro-garantisce l'80% di un portafoglio di garanzie originate dai Confidi vigilati, con un cap alle prime perdite pari al 10%. La contro-garanzia concessa da CDP è autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;

Valutato che la Regione Emilia-Romagna:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 1 Agosto 2017, n. 19 è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, "ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano

sul territorio della Regione, anche attraverso forme di Accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia.";

- intende avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ("PMI") - regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse del POR;

- in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori risorse, intende affidare a CDP la gestione di risorse regionali quantificate, in fase di prima assegnazione, in euro 6.798.124,44 finalizzate all'azione del terzo asse prioritario del POR (Competitività e attrattività del sistema produttivo) 3.1.1. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito" e, attraverso successive integrazioni del Fondo, 3.6.1. "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito [...] che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" (le "Risorse ER"), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale;

Valutato quindi che sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Codice Appalti e la conformità dell'iniziativa con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento 1303/2013 e la normativa europea sugli aiuti di Stato,

- di poter affidare a CDP la gestione di risorse regionali e del POR mediante la sottoscrizione di un Accordo di cooperazione interamministrativa (l'"Accordo"), di cui allo schema allegato 1 del presente atto, e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l'obiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;

- attraverso tale Accordo di potere agevolare il sistema delle PMI del territorio regionale nell'accesso al credito;

- di poter sottoscrivere l'Accordo di finanziamento di cui allo schema Allegato 2, parte integrante del presente atto, mediante il quale verranno disciplinati, tra l'altro:

a) gli obblighi di CDP di:

- porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi;
- all'esito delle procedure di cui al punto che precede, trasmettere prontamente alla Regione un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita nonché dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'Accordo di Garanzia per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP;
- procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell'operatività della Piattaforma, dei relativi Monitoraggio e reportistica);

b) l'utilizzo da parte di CDP delle Risorse ER alla stessa CDP assegnate in gestione diretta, a titolo di parziale controgaranzia degli obblighi di pagamento da assumersi da parte di CDP ai sensi della Controgaranzia CDP, in caso di escussione della stessa;

- di poter sottoscrivere l'Accordo di garanzia di cui allo schema Allegato 3, parte integrante del presente atto, mediante

il quale verranno disciplinati, tra l'altro i termini e le condizioni da sottoscrivere su base bilaterale tra CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi, recanti la disciplina di apposita linea di credito per firma che sarà messa a disposizione da parte di CDP a beneficio di ciascun Confido Ammesso per il rilascio a favore dello stesso, secondo i termini ivi previsti e in conformità all'Accordo di Cooperazione, della relativa Controgaranzia CDP. L'Accordo di garanzia disciplinerà quindi i termini e le condizioni della Controgaranzia CDP;

Valutato inoltre che la Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore delle PMI nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (il "Regolamento De Minimis") ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "Regolamento di Esenzione");

Visti

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 inerente le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n.180";

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31, nonché le circolari del Servizio di gestione della spesa regionale PG/2013/154942 del 26/06/2013 e PG/2013/208039 del 27/08/2013;

Ritenuto che:

-ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime;

-la procedura dei conseguenti pagamenti, che saranno disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che all'investimento pubblico oggetto del presente

provvedimento è stato assegnato, dalla competente struttura ministeriale, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP E84H17000850002);

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Attività Produttive, Piano energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di costituire, in attuazione del POR FESR 2014/2020, un Fondo (in seguito Fondo EuReCa, acronimo per Europa, Regione e Cassa Depositi e Prestiti) finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dall'Accordo di Cooperazione interamministrativa, dall'Accordo di finanziamento e dall'Accordo di Garanzia (in seguito "gli Accordi") con Cassa Depositi e Prestiti di cui al punto [7];

2. di affidare il Fondo EuReCa di cui al punto [1] a Cassa Depositi e Prestiti, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, in seguito ("CDP"), secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, poiché CDP presenta la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione secondo l'articolo 1, comma 826 della Legge di Stabilità 2016;

3. di stabilire che il Fondo EuReCa di cui al Punto [1] venga finanziato dalle risorse attualmente stanziati sul capitolo 21129 "FONDO DI GARANZIA FINALIZZATO AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO OPERATORI NAZIONALI", pari ad Euro 6.798.124,44, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

4. di stabilire che il Fondo EuReCa di cui al punto [1] possa essere incrementato, con le modalità previste dagli Accordi, fino a 15.000.000,00 di euro, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;

5. di stabilire che la presente prima assegnazione di risorse sia finalizzata a garantire attività coerenti all'Azione 3.1.1. del POR FESR secondo il seguente schema operativo:

Caratteristiche dell'Intervento	
Intervento ammesso	Misura 3.1.1
Fondo perduto	15%
Finanziamento	85%
Finanziamento Minimo Euro	40.000,00
Finanziamento Massimo Euro	500.000,00
Durata	Da 2 a 7 anni
Fatto 100 l'intervento	
- Garanzia Confidi	68%
- Riassicurazione*	54,40%
Coefficiente massimo Garanzie e Confidi vs Contributo a Fondo perduto	4,53
*a livello di portafoglio la riassicurazione è cappata fino a un valore massimo pari al 10% del portafoglio di volta in volta controgarantito (per il 70% a valere su risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e per il 30% su risorse di CDP)	

6. di stabilire che, al finanziamento sottostante la garanzia di cui al punto precedente, su richiesta dell'impresa beneficiaria, sarà affiancato un finanziamento a Fondo perduto pari al 15% della spesa ammissibile, i cui criteri verranno stabiliti con un successivo provvedimento;

7. di approvare "gli Accordi" di cui agli schemi allegati:

1. Accordo di cooperazione interamministrativa
2. Accordo di finanziamento
3. Accordo di garanzia

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che regoleranno la gestione del Fondo di cui al Punto 1;

8. di stabilire che gli aiuti concessi alle imprese operanti nel territorio dell'Emilia-Romagna attraverso il Fondo EuReCa istituito dal presente provvedimento dovranno essere assegnati nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato ed in particolare dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) come aiuti "de minimis" o nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (il "Regolamento di Esenzione"), in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

9. di dare atto che non è richiesta l'informazione antimafia, in quanto CDP ricade nel caso di cui all'art. 83, comma 3, lett. b del D.Lgs. n. 159/2011;

10. di assegnare e concedere in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("CDP") la somma di € 6.798.124,44, in relazione all'affidamento del Fondo EuReCa di cui al punto 1, C.U.P. E84H17000850002;

11. di impegnare l'importo complessivo di € 6.798.124,44 quale dotazione iniziale del Fondo EuReCa, sul capitolo 21129 "FONDO DI GARANZIA FINALIZZATO AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO OPERATORI NAZIONALI", registrato al numero 6192 di impegno, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

12. di dare atto che in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:

Capitolo 21129 - Missione 14 - Programma 01 - Codice economico U.3.03.03.04.999 - COFOG 04.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 3030304999 - Codice CUP E84H17000850002 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

13. di stabilire che, per la gestione del Fondo EuReCa di cui al Punto [1], la Regione Emilia-Romagna riconosce al Gestore le commissioni di gestione previste all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione interamministrativa; l'autorizzazione all'imputazione delle predette commissioni di gestione al Fondo è rilasciata dalla

Regione, sulla base della rendicontazione dei soli costi diretti e indiretti sostenuti per la gestione delle Risorse ER, in misura proporzionale agli importi garantiti e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Le predette commissioni saranno in misura massima pari:

- allo 0,4% dell'importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP; e

- allo 0,6% dell'importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP e impegnato in Controgaranzia CDP a fronte di prestiti effettivamente erogati, a titolo di c.d. "performance fee".

Resta in ogni caso inteso che il rapporto tra l'ammontare complessivo delle commissioni e l'ammontare complessivo corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare il 6% delle Risorse ER effettivamente versate a CDP.

A decorrere dal termine del periodo di programmazione (2023) e fino all'estinzione dell'ultima Controgaranzia CDP rilasciata, la Regione corrisponderà in ogni caso a CDP un ammontare pari allo 0,5% annuo delle Risorse ER complessivamente impegnate in Controgaranzie CDP outstanding, al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell'escussione di Controgaranzie CDP per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi da parte dei Confidi Ammessi ai sensi dei relativi Accordi di Garanzia.

14. di demandare al dirigente competente per materia:

- La sottoscrizione degli Accordi di cui al punto [7],

- la liquidazione delle risorse finanziarie secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'Accordo di cooperazione interamministrativa di cui all'Allegato 1, la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e tutti gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

- l'eventuale modifica/integrazione marginale che si rendesse necessaria alla piena operatività della misura in oggetto, approvata con il presente provvedimento, in osservanza dei principi indicati nella presente delibera;

15. di stabilire che il Fondo EuReCa di cui al punto 1, anche a seguito delle modifiche al regolamento europeo n.1303/2013, possa avere le caratteristiche di eligibilità finalizzate alla certificazione della spesa relativa ai fondi strutturali POR FESR, da parte dell'Autorità di gestione e che eventuali integrazioni generate dalle modifiche del regolamento europeo n.1303/2013 potranno costituire oggetto di integrazione;

16. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dell'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/>;

17. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.56, comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

18. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERAMMINISTRATIVA

per l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale

TRA

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•], qui riportata *sub* Allegato 1 (*Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•]*), domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Codice Fiscale 800.625.903.79 (la "**Regione**" e, unitamente a CDP, le "**Parti**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale n [•] del [•], qui riportata *sub* Allegato 2 (*Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•]*), domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

PREMESSO CHE:

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo "POR Emilia-Romagna FESR" (il "**POR**") per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("**FESR**") nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ("**Regolamento SIE**");
- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato e/o integrato che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle

professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;

- (E) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("**Regolamento De Minimis**"), ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("**Regolamento di Esenzione**"), sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 del Regolamento De Minimis e dell'art. 3 del Regolamento di Esenzione;
- (F) il Regolamento SIE prevede, tra l'altro, che (art. 38, comma 4, lett. b), n. iii) "*Quando sostiene gli strumenti finanziari [...] l'autorità di gestione può [...] affidare compiti di esecuzione [...] ad un organismo di diritto pubblico o privato*", nonché che "*Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti*";
- (G) come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante "*Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari*") (la "**Comunicazione 2016**"), "*L'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche*" e "*In tale contesto, un'autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un fondo di fondi, che è un'amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte*";
- (H) a norma dell'articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE (la "**Direttiva**"), l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:
- (i) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - (ii) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; e

- (iii) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- (I) le previsioni della Direttiva sono state recepite dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il "**Codice Appalti**");
- (J) ai fini della selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) del Regolamento SIE, l'art. 7 del Regolamento (UE) 480/2014 (recante "*REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*"), l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:
- (i) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
 - (ii) adeguata solidità economica e finanziaria;
 - (iii) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di *governance* in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
 - (iv) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
 - (v) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
 - (vi) accettazione degli *audit* effettuati dagli organismi di *audit* degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;
- (K) CDP è una società per azioni partecipata per circa l'83% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti:
- (i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;

- (ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;
 - (iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per “operazioni nei settori di interesse generale”;
- (L)** l'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”) (la “**Legge di Stabilità 2016**”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (“**FEIS**”), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 final del 22 luglio 2015;
- (M)** in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
- (i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - (ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
- (N)** in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:
- (i) CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento SIE, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione;
 - (ii) tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;

CONSIDERATO CHE

la Regione:

- (i) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *“ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia.”*;
- (ii) ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (“**PMI**”) – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse del POR;
- (iii) in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, intende affidare a CDP la gestione di risorse regionali e del POR (le “**Risorse ER**”), quantificate, in fase di prima assegnazione, pari a Euro [6.798.124,44] in relazione, tra l'altro, alle azioni del terzo asse prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito”*, per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la “**Piattaforma**”), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti coerenti con la misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la “**Misura ER**”), che la Regione intende attivare nell'ambito delle azioni di cui al predetto terzo asse prioritario del POR, con una dotazione pari a Euro [25.171.626,73];
- (iv) giusta delibera di Giunta [...], avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime degli aiuti di Stato, ha ritenuto, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice Appalti e la conformità dell'iniziativa con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento SIE e la normativa europea sugli aiuti di Stato, di poter affidare a CDP la gestione di risorse regionali e del POR mediante la sottoscrizione del presente accordo di cooperazione interamministrativa (l’**Accordo**”), anch'esso oggetto di approvazione in sede di menzionata delibera, e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l'obbiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1**(Premesse ed allegati)**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2**(Oggetto e finalità dell'Accordo)**

Con il presente Accordo, la Regione si impegna ad assegnare a CDP la gestione delle Risorse ER necessarie a supportare l'operatività della Piattaforma per un importo complessivo massimo pari a Euro [30.000.000,00] affinché CDP, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e ai termini di cui al presente Accordo e a valere su tali Risorse ER, provveda a rilasciare una o più controgaranzie:

- (i) a favore dei Confidi Ammessi (come di seguito definiti), che emetteranno, a loro volta, garanzie a favore di finanziamenti bancari concessi alle PMI operanti nel territorio regionale (le "**Garanzie Confidi**", e le Garanzie Confidi di ciascun Confido Ammesso, congiuntamente, il "**Portafoglio di Garanzie**"),
- (ii) e nell'interesse delle PMI, beneficiarie ultime della relativa misura finanziaria,

in relazione ai Portafogli di Garanzie ed entro i limiti e conformemente agli impegni finanziari massimi di cui all'Articolo 5 che segue (ciascuna, la "**Controgaranzia CDP**").

In esecuzione di quanto precede, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione assegna a CDP un importo iniziale di Risorse ER pari a complessivi Euro [6.798.124,44] di cui (i) un importo massimo pari al [6%] per la remunerazione della gestione dello strumento finanziario di cui all'Articolo 7 che segue, e (ii) un importo massimo pari a Euro [6.390.236,97] per il rilascio di Controgaranzie CDP (le "**Risorse ER Iniziali**" e, unitamente alle eventuali Risorse ER Integrative – come definite all'Articolo 13 che segue – le "**Risorse ER Complessive**"), da versarsi in conformità ai termini di cui all'Articolo 3 che segue.

Fermo restando quanto precede, con il presente Accordo, le Parti intendono altresì definire, fra l'altro:

- (i) i principi generali disciplinanti l'assegnazione della gestione delle Risorse ER Complessive a CDP, gli obblighi di CDP, quale affidatario di tali Risorse ER, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei confidi (i "**Confidi Ammessi**") e alla concessione in loro favore della Controgaranzia CDP, l'operatività e i limiti della Controgaranzia CDP, nonché la remunerazione per la gestione dello strumento finanziario e per la concessione della Controgaranzia CDP, il tutto come meglio specificato nello schema dell'accordo di finanziamento di cui all'Allegato 3 (*Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la*

Regione) da sottoscrivere tra la Regione e CDP (di seguito, l'“**Accordo di Finanziamento**”), e negli ulteriori accordi di finanziamento (gli “**Accordi di Finanziamento Integrativi**”) che saranno sottoscritti dalla Regione e CDP al fine di disciplinare la gestione delle Risorse ER Integrative (come definite all'Articolo 13 che segue);

- (ii) i principi generali disciplinanti i rapporti tra CDP e i Confidi Ammessi a fronte della concessione da parte di CDP della Controgaranzie CDP in favore dei Confidi Ammessi e nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa Garanzia Confidi, in relazione ai Portafogli di Garanzie, il tutto come meglio specificato nello schema di accordo quadro di controgaranzia di cui all'Allegato 4 (*Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi*) da sottoscrivere tra i Confidi Ammessi e CDP (di seguito, l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

Art. 3

(Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER)

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 che segue, con il presente Accordo, la Regione assume un impegno complessivo massimo pari alle [Risorse ER Iniziali], da intendersi integralmente impegnate nel corso del 2017, mediante costituzione di un deposito, utilizzabile da CDP in via diretta e a titolo gratuito per la copertura del 70% delle perdite registrate da CDP in relazione ai Portafogli di Garanzie, restando la quota residua del 30% a carico di CDP e a valere sui propri fondi.

CDP si impegna a retrocedere integralmente il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse ER Complessive ai Confidi Ammessi e farà sì che i Confidi Ammessi assumano a loro volta, nell'ambito del relativo Accordo Quadro di Garanzia, l'impegno a retrocedere integralmente tale beneficio alle PMI, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.

La Regione provvederà a versare a CDP le Risorse ER Iniziali ovvero, a seconda del caso, le Risorse ER Integrative, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 del Regolamento SIE, mediante accredito su apposito conto corrente aperto a nome della Regione presso un istituto bancario che sarà successivamente individuato, come indicato nell'Accordo di Finanziamento, alle seguenti condizioni:

- (i) prima *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER: (1) entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, con riferimento alle Risorse ER Iniziali, ovvero (2) entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla formale assegnazione a CDP di eventuali Risorse ER Integrative, con riferimento a queste ultime;

- (ii) seconda *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 60% dell'importo della prima *tranche*;
- (iii) terza *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 85% dell'importo della prima e seconda *tranche*;
- (iv) quarta *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro [30/60] Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 85% dell'importo delle *tranche* precedenti.

Art. 4

(Obblighi di CDP)

Le Parti si danno atto e convengono che, conformemente ai termini e condizioni concordati con la Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e nel rispetto della normativa applicabile, CDP s'impegna, fra l'altro, a:

- (i) porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e selezione dei Confidi Ammessi, restando in ogni caso inteso che, con specifico riferimento alle Controgaranzie CDP da rilasciarsi in relazione alle Garanzie Confidi concesse per operazioni di finanziamento che beneficiano della Misura ER - per le quali l'effettiva concessione delle Controgaranzie CDP sarà comunque subordinata all'intervenuta concessione del relativo contributo - le modalità di assegnazione di tale contributo e tutti i relativi e connessi adempimenti saranno integralmente ed esclusivamente a carico della Regione;
- (ii) all'esito delle procedure di cui al punto (i) che precede, trasmettere prontamente alla Regione, per le verifiche di competenza, un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita ai fini della relativa selezione e, in particolare, delle attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie alla Controgaranzia CDP;
- (iii) sottoscrivere con i Confidi Ammessi l'Accordo Quadro di Garanzia, contenente, tra l'altro, la disciplina e i termini delle Controgaranzie CDP, coerentemente ai principi di cui al presente Accordo, nonché dell'inclusione di ciascuna Garanzia Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie; e

- (iv) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini della Piattaforma, con particolare riguardo:
- a. allo *status* dei Portafogli di Garanzie;
 - b. alle Risorse ER impegnate per le Controgaranzie CDP; e
 - c. alle condizioni economiche applicate dai Confidi Ammessi per la concessione di ciascuna Garanzia Confidi, con indicazione dei vantaggi generati per le relative PMI beneficiarie rientranti nell'ambito della Piattaforma, in termini di:
 - (i) minore commissione di garanzia richiesta alla PMI beneficiaria;
 - (ii) maggiore importo del Finanziamento Garantito concesso; e
 - (iii) minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste dal relativo Finanziatore Garantito alla PMI beneficiaria.

Art. 5

(Operatività e limiti della Controgaranzia CDP)

La Controgaranzia CDP sarà concessa con riferimento ad uno o più Portafogli di Garanzie rilasciate *ex novo* dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% del valore della relativa Garanzia Confidi e limite massimo alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di quota capitale e interessi maturati di ciascun Portafoglio di Garanzie (il "**Cap Prime Perdite**"), in relazione ad inadempimenti intervenuti entro 8 anni dalla data di inclusione (come sarà individuata nell'Accordo Quadro di Garanzia) della relativa Garanzia Confidi nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini del calcolo del Cap Prime Perdite si terrà conto delle perdite cumulate al lordo degli eventuali recuperi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- (i) la Controgaranzia CDP opererà soltanto con riferimento ad uno o più Portafogli di Garanzie in ogni caso non eccedenti, complessivamente, l'importo di Euro [503.571.428,57], di cui un importo non inferiore a Euro [114.111.374,53] riservato alla quota relativa a Garanzie Confidi concesse con riferimento a finanziamenti che beneficino della Misura ER;
- (ii) l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, a Euro [12.085.714,29]; e
- (iii) i Confidi Ammessi dovranno assumere nell'ambito dell'Accordo Quadro di Garanzia, fra gli altri, l'impegno a retrocedere integralmente alle PMI il beneficio finanziario derivante dalle Risorse ER, a corrispondere a CDP la remunerazione per la concessione della Controgaranzia per la quota non coperta dalle Risorse ER e assicurare che la selezione dei finanziamenti

inclusi nel relativo Portafoglio di Garanzie sia effettuata nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 6

(Cooperazione tra le parti)

Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati:

- (i) per la corretta esecuzione del presente Accordo, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte; e
- (ii) per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Ai fini che precedono, CDP potrà richiedere in qualsiasi momento alla Regione ogni forma di cooperazione e supporto, anche di carattere informativo e/o documentale, che sia ritenuto dalla stessa CDP necessario ovvero anche solo opportuno per la corretta esecuzione e il puntuale adempimento degli impegni e obblighi assunti da CDP ai sensi del presente Accordo e, più in generale, per la migliore attuazione della Piattaforma. La Regione si impegna espressamente a fornire prontamente tale forma di cooperazione e supporto, nei termini di volta in volta richiesti.

Art. 7

(Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario)

Le Parti danno atto di aver convenuto la remunerazione dovuta a CDP dalla Regione per la gestione delle Risorse ER, considerando il comune perseguimento di interessi pubblici e l'impegno congiunto di CDP e dei Confidi Ammessi di assicurare alle PMI condizioni economiche maggiormente vantaggiose, in termini economici e rispetto ai valori medi di mercato – per effetto del minor costo dell'operazione complessiva costituita dal rilascio della Garanzia Confidi e della Controgaranzia CDP, per la quota coperta dalle Risorse ER – ovvero in termini di maggiori volumi di operazioni per le stesse PMI, ovvero di minore importo delle eventuali ulteriori garanzie richieste alle PMI beneficiarie.

Fermo quanto precede e fino al termine del periodo di programmazione [(2023)], la Regione, di volta in volta, autorizzerà CDP a prelevare dal Conto Dedicato, a valere sulle Risorse ER, a titolo di corrispettivo per le commissioni annue, un importo determinato sulla base della rendicontazione dei costi diretti e indiretti sostenuti per la gestione delle Risorse ER, in misura massima pari:

- allo [0,4%] dell'importo cumulato versato, *pro rata temporis*, dalla Regione a CDP; e

- allo [0,6%] dell'importo cumulato versato, *pro rata temporis*, dalla Regione a CDP e impegnato in Controgaranzia CDP a fronte di prestiti effettivamente erogati, a titolo di c.d. "*performance fee*".

Resta in ogni caso inteso che il rapporto tra l'ammontare complessivo delle commissioni e l'ammontare complessivo corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare il [6]% delle Risorse ER effettivamente versate a CDP.

A decorrere dal termine del periodo di programmazione [(2023)] e fino all'estinzione dell'ultima Controgaranzia CDP rilasciata, la Regione corrisponderà in ogni caso a CDP un ammontare pari allo [0,5]% annuo delle Risorse ER complessivamente impegnate in Controgaranzie CDP *outstanding*, al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell'escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia.

Art. 8

(Remunerazione della Controgaranzia CDP da parte dei Confidi Ammessi)

Senza pregiudizio per quanto precede, resta inteso che la remunerazione da corrispondersi a CDP da parte dei Confidi Ammessi in relazione al rilascio delle Controgaranzie CDP, per la quota parte non controgarantita dalla Regione, è regolata ai sensi di ciascun Accordo Quadro di Garanzia.

Art. 9

(Durata dell'Accordo - Sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia)

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata per l'intero periodo utile alla gestione della Piattaforma, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.

Senza pregiudizio per quanto precede, le Parti concordano che l'Accordo Quadro di Garanzia non potrà essere sottoscritto prima di [•] mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, salvo che la Regione non invii a CDP una comunicazione con la quale riconosca a CDP la facoltà di sottoscrivere l'Accordo Quadro di Garanzia prima del suddetto termine. Resta in ogni caso inteso che, sino alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP svolgerà tutte le attività necessarie e opportune previste ai sensi del presente Accordo, nonché dell'Accordo di Finanziamento, ai fini del perfezionamento del suddetto Accordo Quadro di Garanzia.

Art. 10

(Recesso)

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo dandone all'altra preavviso di almeno [6 mesi].

In caso di recesso dal presente accordo, resta in ogni caso inteso che:

- (i) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti in relazione alle Controgaranzie CDP e ai relativi Portafogli di Garanzie in essere alla data di esercizio del recesso, ivi inclusi gli obblighi di pagamento delle commissioni di cui all'Articolo 7 e gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 4;
- (ii) l'assegnazione a CDP delle Risorse ER resterà valida ed efficace tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di utilizzo delle predette Risorse ER per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di esercizio del recesso dal presente Accordo; e
- (iii) l'eventuale recesso dal presente Accordo non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di esercizio del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

Art. 11**(Disposizioni generali)**

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. Le Parti convengono di modificare e/o integrare il presente Accordo e il relativo Accordo di Finanziamento, ove necessario, in conformità alle eventuali modifiche intercorse al Regolamento SIE.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Art. 12**(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

- Per la **Regione Emilia-Romagna**
[•]
Alla c.a. di [•]
e-mail: [•]
pec: [•]
- Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**
Via Goito n. 4,
00185 ROMA
Alla c.a. di [•]
e-mail: [•]
pec: [•]

Art. 13

(Assegnazione di Risorse ER integrative)

Fermo quanto previsto nel presente Accordo, le Parti convengono che lo stesso si inserisce nel contesto di una più ampia collaborazione tra di esse che potrà comportare l'estensione dell'ambito di operatività della Piattaforma anche ad iniziative ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

A tal fine, le Parti convengono altresì che la Regione, previa adozione di ogni più opportuno provvedimento inclusivo altresì della verifica della permanenza dei requisiti per l'affidamento a CDP di risorse regionali e del POR in regime di cooperazione interamministrativa, avrà facoltà di attribuire a CDP risorse ulteriori rispetto alle Risorse ER Iniziali (le "**Risorse ER Integrative**") restando inteso che *(i)* tali Risorse ER Integrative dovranno essere gestite da CDP in conformità e ai sensi del relativo Accordo di Finanziamento Integrativo, e *(ii)* in ogni caso, l'ammontare cumulato delle Risorse ER e delle Risorse ER Integrative non potrà eccedere Euro [30.000.000,00], atteso che, conformemente a quanto previsto al precedente Articolo 5(ii), l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP per le finalità della Piattaforma, non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, a Euro [12.085.714,29].

Le Parti convengono, altresì, che le Risorse ER Integrative potranno essere utilizzate per supportare, nell'ambito di operatività della Piattaforma, anche interventi posti in essere per finalità, *inter alia*, di (1) rafforzamento strutturale del sistema produttivo delle imprese, in forma singola o aggregata, tramite il promovimento della ricerca e dell'innovazione tecnologica,

organizzativa e dei servizi (azione 3.6.1 del POR) e (2) export e internazionalizzazione (azione 3.6.1 del POR).

Ai fini che precedono, le Parti si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni eventuale modifica al presente Accordo e/o all'Accordo di Finanziamento, che dovesse risultare necessaria e/o anche solo opportuna al fine di tenere conto della messa a disposizione di CDP, da parte della Regione, di Risorse ER Integrative, o comunque in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento SIE e che fossero considerate di rilievo per la migliore operatività della Piattaforma.

* * * * *

Per la **Regione Emilia-Romagna**

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Allegati

- *Allegato 1 – Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•]*
- *Allegato 2 – Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•]*
- *Allegato 3 – Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione*
- *Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi*

ALLEGATO 1**Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•]***[da inserire]*

ALLEGATO 2**Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•]***[da inserire]*

ALLEGATO 3**Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione**

[da inserire]

ALLEGATO 4**Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi***[da inserire]*

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

per l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale

TRA

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [•] 2017, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Codice Fiscale 80062590379 (la "**Regione**" e, unitamente a CDP, le "**Parti**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale n [•], del [•] 2017, domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

PREMESSO CHE:

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo "POR Emilia-Romagna FESR" (il "**POR**") per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ("**Regolamento SIE**");
- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e/o integrato, il "**TUB**") che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle

professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;

- (E) la Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, "ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia";
- (F) la Regione ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)") (la "**Legge di Stabilità 2016**"), per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ("**PMI**") – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse del POR;
- (G) con delibera di Giunta [•] avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime sugli aiuti di Stato, la Regione, ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, in data [•] 2017, ha inteso sottoscrivere tra le Parti un accordo di cooperazione interamministrativa (l' "**Accordo di Cooperazione**") ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il "**Codice Appalti**"), con la finalità di affidare direttamente a CDP la gestione di risorse regionali e del POR (l' "**Affidamento**"), quantificate, in fase di prima assegnazione, in Euro [6.798.124,44], comprensive delle commissioni per la Remunerazione CDP (come di seguito definita), in relazione alle azioni del terzo asse prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. "*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito*" (le "**Risorse ER**"), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la "**Piattaforma**"), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti coerenti con la misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la "**Misura ER**"), che la Regione intende attivare, nell'ambito delle azioni di cui al terzo asse prioritario del POR, con una dotazione pari a Euro [25.171.626,73];
- (H) l'Affidamento è altresì avvenuto considerando che:
- (i) l'articolo 1, comma 826 della Legge di Stabilità 2016 ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti

Strategici (“**FEIS**”), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015;

- (ii) in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
 - (a) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (“**Fondi SIE**”), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - (b) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
- (iii) in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:
 - (a) CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento SIE, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione;
 - (b) tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;
- (l) l'operatività della Piattaforma, descritta nella Scheda tecnica riportata *sub* Allegato I (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma*), prevede che:
 - (i) CDP selezioni con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie i Confidi (i “**Confidi Ammessi**”) che rilasceranno garanzie a favore delle PMI operanti nel territorio regionale con riferimento ad operazioni di finanziamento coerenti con le previsioni del POR (i “**Finanziamenti Garantiti**”);
 - (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confido Ammesso costituiscano un portafoglio (ciascuna la “**Garanzia Confidi**” e, collettivamente, il “**Portafoglio di Garanzie**”) che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e, di conseguenza, del Portafoglio di Garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi Ammessi, nei limiti del Cap

Prime Perdite (come di seguito definito) e nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa Garanzia Confidi (le "**PMI Beneficiarie**"), anche a valere sulle Risorse ER (la "**Controgaranzia CDP**"), ai termini e alle condizioni di cui all'accordo quadro di garanzia da sottoscrivere tra CDP e i Confidi Ammessi (l'**Accordo Quadro di Garanzia**"), nonché ai separati accordi bilaterali di garanzia da sottoscrivere tra CDP e ciascun Confidi Ammesso, recanti la specifica disciplina della messa a disposizione da parte di CDP a beneficio di ciascun Confidi Ammesso, secondo i termini ivi previsti e in conformità all'Accordo di Cooperazione e all'Accordo Quadro di Garanzia, della relativa Controgaranzia CDP (ciascuno, l'**Accordo Bilaterale di Garanzia**");

- (J) la Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore delle PMI nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (il "**Regolamento De Minimis**") ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "**Regolamento di Esenzione**").

CONSIDERATO CHE:

- (K) ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione, la Regione si è impegnata a versare a CDP le Risorse ER;
- (L) con la sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere il presente accordo di finanziamento (l'**Accordo di Finanziamento**"), mediante il quale disciplinare, tra l'altro:
- (i) gli obblighi di CDP di:
- (a) porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi;
 - (b) all'esito delle procedure di cui al punto che precede, trasmettere prontamente alla Regione un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita ai fini della relativa selezione e, in particolare, delle attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto (A) dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla Documentazione della Procedura (come di seguito definita) (i "**Requisiti Confidi Ammessi**"), nonché (B) dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'Accordo Quadro di Garanzia per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP (i "**Requisiti Garanzie Confidi**"); e
 - (c) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell'operatività della Piattaforma, nei termini puntualmente descritti al successivo Articolo 8 (*Monitoraggio e reportistica*); e

- (ii) l'utilizzo da parte di CDP delle Risorse ER alla stessa CDP assegnate in gestione diretta, a titolo di parziale controgaranzia degli obblighi di pagamento da assumersi da parte di CDP ai sensi della Controgaranzia CDP, in caso di escussione della stessa;
- (M) ai sensi dell'Accordo di Cooperazione:
- (i) la Controgaranzia CDP a valere sulle Risorse ER opererà soltanto con riferimento ad un Portafoglio di Garanzie in ogni caso non eccedente, complessivamente, l'importo di Euro [114.111.374,52] (l'"**Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie**"), interamente riservato alla quota relativa a Garanzie Confidi concesse con riferimento a finanziamenti che beneficino della Misura ER; e
 - (ii) l'impegno finanziario complessivo massimo direttamente assumibile da CDP non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione al complessivo Portafoglio di Garanzie, a Euro [2.738.672,98] (l'"**Impegno Finanziario Complessivo CDP**").

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)

- 1.1. Nel presente Accordo di Finanziamento i termini e le espressioni con iniziale in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nelle Premesse o negli Articoli del presente Accordo di Finanziamento.
- 1.2. Nel presente Accordo di Finanziamento:
 - (a) qualsiasi riferimento a un "Allegato", a un "Articolo" o a una "Premessa" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo di Finanziamento;
 - (b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
 - (c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
 - (d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.
- 1.3. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Finanziamento.
- 1.4. Nel presente Accordo di Finanziamento, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato qui di seguito riportato:
 - "**Accordo di Finanziamento**" ha il significato di cui alla Premessa (L).
 - "**Accordo di Cooperazione**" ha il significato di cui alla Premessa (G).
 - "**Accordo Bilaterale di Garanzia**" ha il significato di cui alla Premessa (I).
 - "**Accordo Quadro di Garanzia**" ha il significato di cui alla Premessa (I).
 - "**Affidamento**" ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**Cap Prime Perdite**” indica il 10% della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP – da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nei Portafogli di Garanzie costituiti individualmente da tutti i Confidi Ammessi, tempo per tempo – sino a concorrenza di un complessivo importo massimo garantito pari a Euro [9.128.909,96].

“**CDP**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Codice Appalti**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**” indica ciascuna richiesta di ammissione di una o più Garanzia Confidi al beneficio della Controgaranzia CDP.

“**Confidi Ammessi**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Conto Dedicato**” indica il conto corrente IBAN n. [•], aperto a nome della Regione presso [·].

“**Controgaranzia CDP**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**” indica, durante il Periodo di *Ramp-Up*, il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

“**Data di Scadenza Finale**”: indica il [31 dicembre] dell’ottavo anno successivo all’ultima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

“**Documentazione della Procedura**” ha il significato di cui all’Articolo 4.1.

“**DURC**” indica il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266.

“**Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell’agevolazione concessa a un’impresa, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare attualizzato dell’investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

“**FEIS**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Filiera delle Imprese**” ha il significato di cui all’Articolo 11.1.

“**Finanziamenti Garantiti**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Finanziatori Garantiti**” indica i soggetti che erogano i Finanziamenti Garantiti a favore delle PMI Beneficiarie.

“**Fondi SIE**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Garanzia Confidi**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a [Bologna] e Roma; e (ii) in cui

il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“**Impegno Finanziario Complessivo CDP**” ha il significato di cui alla Premessa (M).

“**Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie**” ha il significato di cui alla Premessa (M).

“**Legge di Stabilità 2016**” ha il significato di cui alla Premessa (F).

“**Misura ER**”: ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**Parti**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Periodo di Ramp-Up**” indica il periodo della durata di [12/18/24] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia.

“**Piattaforma**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**PMI**” ha il significato di cui alla Premessa (F).

“**PMI Beneficiarie**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**POR**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Portafoglio di Garanzie**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Quota di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e, di conseguenza, del valore nominale complessivo del Portafoglio di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all’importo massimo di Euro [91.289.099,62].

“**Regione**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Regolamento De Minimis**” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**Regolamento di Esenzione**” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**Regolamento SIE**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Remunerazione CDP**” indica la remunerazione per le attività svolte da CDP per la gestione delle Risorse ER, come definita nell’Accordo di Cooperazione.

“**Requisiti**” indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

“**Requisiti Confidi Ammessi**” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“**Requisiti Garanzie Confidi**” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“**Risorse ER**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**TUB**” ha il significato di cui alla Premessa (D).

Articolo 2 (Oggetto e finalità dell’Accordo di Finanziamento)

Il presente Accordo di Finanziamento definisce la disciplina normativa e contrattuale dell’Affidamento a CDP delle Risorse ER.

Articolo 3 (Impegni delle Parti – Remunerazione di CDP da parte della Regione)

3.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, CDP si obbliga nei confronti della Regione ad eseguire tutte le prestazioni di seguito indicate, in ogni caso da intendersi

dovute nei limiti dell'Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie e dell'Impegno Finanziario Complessivo CDP. In particolare, CDP si obbliga a:

- (a) predisporre gli atti necessari per avviare la procedura di selezione dei Confidi Ammessi;
 - (b) sottoscrivere con i Confidi Ammessi l'Accordo Quadro di Garanzia e, singolarmente con ciascuno degli stessi, i relativi Accordi Bilaterali di Garanzia;
 - (c) rilasciare la Controgaranzia CDP a favore dei Confidi Ammessi;
 - (d) acquisire dai Confidi Ammessi e trasferire alla Regione tutta la documentazione di rendicontazione tecnico-amministrativa utile ai fini della verifica dell'avvenuto rilascio della Garanzia Confidi a favore delle PMI Beneficiarie, nonché dei costi sostenuti:
 - (i) dai Confidi Ammessi ai fini dell'operatività della Piattaforma; e
 - (ii) da parte delle PMI Beneficiarie delle agevolazioni.
 - (e) gestire le Risorse ER conformemente alle previsioni:
 - (i) dell'Accordo di Cooperazione;
 - (ii) del presente Accordo di Finanziamento; e
 - (iii) delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie applicabili;
 - (f) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell'operatività della Piattaforma, con particolare riguardo:
 - (i) allo *status* del Portafoglio di Garanzie;
 - (ii) alle Risorse ER impegnate per la Controgaranzia CDP;
 - (iii) qualora l'ESL risultasse superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, alle condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Controgaranzia CDP, con indicazione dei vantaggi generati per le relative PMI Beneficiarie dell'operatività della Piattaforma, in termini di:
 - minore commissione di garanzia richiesta alla PMI Beneficiaria;
 - maggiore importo del Finanziamento Garantito concesso; e
 - minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste dal relativo Finanziatore Garantito alla PMI Beneficiaria,
- a fronte della concessione della Controgaranzia CDP;

- (g) in caso di escussione di Controgaranzie CDP, a fornire alla Regione:
 - (i) evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Controgaranzia CDP;
 - (ii) indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite comunicato dal relativo Confidi Ammesso;
 - (iii) indicazione dell'importo di Risorse ER da utilizzarsi; e
 - (iv) indicazione dell'importo di Risorse ER residue e disponibili, al netto delle somme di cui al punto (iii) che precede;
 - (h) affidare al Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate dalla Regione a CDP e da CDP a favore del Confidi Ammesso a seguito di escussione, rispettivamente, della garanzia di cui all'articolo 6 (*Controgaranzia Risorse ER*) che segue e della Controgaranzia CDP, e conseguente surroga di CDP [e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,] nei diritti che il Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie;
 - (i) produrre una contabilità separata da quella ordinaria nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 38 del Regolamento SIE e di quanto ulteriormente previsto nel presente Accordo di Finanziamento;
 - (j) corrispondere alla Regione gli interessi e i rendimenti maturati sulle Risorse ER a essa trasferite conformemente a quanto previsto dal successivo Articolo 10.3;
 - (k) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento SIE;
 - (l) partecipare a incontri pubblici, in collaborazione con la Regione, per la divulgazione dell'avvio della Piattaforma e dei relativi risultati conseguiti.
- 3.2.** Entro 90 Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine ultimo di durata dell'Accordo di Cooperazione, CDP si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali Risorse ER non utilizzate, mediante versamento sul c/c bancario che sarà separatamente indicato dalla Regione.
- 3.3.** La Regione si impegna:
- (a) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 (*Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER*) dell'Accordo di Cooperazione, a trasferire sul Conto Dedicato:
 - (i) una prima tranche delle Risorse ER, per un importo pari a Euro [1.699.531,11], corrispondente al 25% del complessivo importo di Euro [6.798.124,44], entro

- [30/60] Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, mediante accredito sul Conto Dedicato; e
- (ii) il residuo importo di Euro [5.098.593,33], corrispondente al 75% delle Risorse ER, mediante accredito sul Conto Dedicato in tre *tranches* successive, ciascuna pari al 25% delle complessive Risorse ER pari a Euro [1.699.531,11], al ricorrere delle seguenti condizioni:
- seconda *tranche*, entro [30/60] Giorni Lavorativi dall'attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui Finanziamenti Garantiti, in misura almeno pari al 60% dell'importo della prima *tranche*;
 - terza *tranche*, entro [30/60] Giorni Lavorativi dall'attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui Finanziamenti Garantiti, in misura almeno pari al 85% dell'importo della prima e seconda *tranche*;
 - quarta *tranche*, entro [30/60] Giorni Lavorativi dall'attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui Finanziamenti Garantiti, in misura almeno pari al 85% dell'importo delle *tranche* precedenti;
- (b) a corrispondere a CDP la Remunerazione CDP nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione, restando inteso che:
- (i) la Remunerazione CDP si riferisce a prestazioni eseguite a regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché inclusiva di tutti gli obblighi e oneri derivanti a CDP dall'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità;
 - (ii) la Remunerazione CDP è stata concordemente determinata dalle Parti, fermo restando che è da intendersi fissa e invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità;
- (c) a non concedere, sino allo scadere del Periodo di *Ramp-Up*, contributi a valere sulla Misura ER per importi superiori a Euro [25.171.626,73]; e
- (d) a mettere a disposizione di CDP apposito modello per l'identificazione e il calcolo dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo, con espressa facoltà di CDP di mettere tale

modello a propria volta a disposizione dei singoli Confidi Ammessi per le finalità di cui al relativo Accordo Bilaterale di Garanzia.

Articolo 4 (Requisiti e modalità di selezione dei Confidi)

- 4.1.** CDP si obbliga a porre in essere con modalità conformi alla normativa applicabile, le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione dei Confidi Ammessi. A tale riguardo, fermo restando che l'espletamento delle predette procedure sarà di esclusiva competenza di CDP, le Parti concordano sin d'ora che tali procedure saranno espletate conformemente a quanto previsto nella relativa documentazione allegata al presente Accordo di Finanziamento (la "**Documentazione della Procedura**") *sub* Allegato 4.1 (*Documentazione della Procedura*).
- 4.2.** Resta in ogni caso sin d'ora inteso che (i) i Confidi Ammessi assumeranno espressamente l'obbligo di comunicare a CDP, pena la risoluzione di diritto del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia, ogni variazione rispetto ai Requisiti, come da loro dichiarati e accertati da CDP nell'ambito della procedura relativa alla loro selezione ovvero ai sensi e per gli effetti del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia, e (ii) CDP si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro di Garanzia, la permanenza in capo ai relativi Confidi Ammessi di tutti i Requisiti, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi all'ammissione al, e/o al mantenimento del, beneficio della Controgaranzia CDP con riferimento alle relative Garanzie Confidi.
- 4.3.** Resta altresì inteso che, in caso di perdita da parte di un Confido Ammesso di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 4.2. che precede,
- (i) il relativo Confido Ammesso avrà a disposizione un termine di [...] Giorni Lavorativi a far data dalla comunicazione di cui all'Articolo 4.2 che precede, o dalla data in cui CDP abbia comunicato al relativo Confido Ammesso la perdita di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi (il "**Cure Period**"), per riacquistare i predetti Requisiti Confidi Ammessi e darne comunicazione a CDP;
 - (ii) durante il *Cure Period* non potrà in ogni caso essere richiesta dal relativo Confido Ammesso la concessione di alcuna Controgaranzia CDP;
 - (iii) laddove il riacquisto del Requisito Confido Ammesso perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale di Garanzia si intenderà risolto di diritto, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period* conformemente ai termini di cui all'articolo 3.10.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

Articolo 5 (Requisiti delle PMI Beneficiarie e dei Finanziamenti Garantiti)

Le Parti concordano che ciascun Confidi Ammesso si obblighi a rilasciare apposita dichiarazione – alla quale sarà subordinata la messa a disposizione della Controgaranzia CDP, conformemente ai termini di cui all’Accordo Quadro di Garanzia – ai sensi della quale il relativo Confidi Ammesso attesti:

- (a) che ciascuna PMI Beneficiaria:
- (i) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione;
 - (ii) sia iscritta nel Registro delle Imprese e abbia sede legale e/o operativa nella Regione;
 - (iii) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in liquidazione volontaria;
 - (iv) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso;
 - (v) non sia stata destinataria di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte della PMI Beneficiaria, nei 2 anni precedenti la data di richiesta della concessione della Garanzia Confidi;
 - (vi) abbia restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta la restituzione da parte della Regione;
 - (vii) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (“*Impegno Deggendorf*”);
 - (viii) non possa essere definita “*impresa in difficoltà*”, ai sensi dell’art. 2 comma 18 del Regolamento della Commissione (UE) n. C(2014) 651/2014 del 17 giugno 2014, qualora l’impresa richieda l’agevolazione ai sensi del predetto Regolamento di Esenzione;
 - (ix) non abbia sede legale in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale C(2012)8805;
 - (x) non sia stata oggetto di alcuna condanna con sentenza passata in giudicato:
 - a. per un reato riguardante la relativa condotta professionale tale da compromettere la capacità di attuare un’operazione;

- b. per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
- (xi) non si sia resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione delle PMI Beneficiarie;
 - (xii) [non figurati nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008];
 - (xiii) operati in uno dei settori Ateco di cui all'Allegato 5(a) (*Settori Ateco*);
 - (xiv) svolga attività d'impresa che non comprende una delle seguenti tipologie:
 - a. un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa – senza limitazione – la clonazione umana a fini riproduttivi);
 - b. produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
 - c. finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - d. case da gioco e imprese equivalenti;
 - e. gioco d'azzardo su internet e case da gioco on line;
 - f. pornografia e prostituzione;
 - g. energia nucleare;
 - h. ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
 - (xv) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, dell'utilizzo di risorse del POR per il tramite della Piattaforma e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 2.2 dell'allegato XII al Regolamento SIE. In particolare, ciascuna PMI Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma e, segnatamente: (a) tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura della PMI Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione; (b) durante

l'attuazione di un'operazione, la PMI Beneficiaria dovrà informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;

- (b) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:
- (i) sia stato concesso in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) "*sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*";
 - (ii) sia stato concesso per il medesimo progetto di investimento ammesso a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR;
 - (iii) sia stato concesso:
 - (1) [ai sensi del Regolamento di Esenzione, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, par. 3 e 4, del predetto Regolamento di Esenzione; ovvero
 - (2) ai sensi del Regolamento De Minimis, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, par. 4, del Regolamento di Esenzione] [NOTA per la Regione: si prega di verificare tali riferimenti];
 - (iv) sia di importo compreso tra 40.000,00 Euro e 500.000,00 Euro; e
 - (v) sia di durata compresa fra 24 mesi e 84 mesi, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;
- (c) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa PMI Beneficiaria, ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale; e
- (d) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata:
- (i) per operazioni inerenti il settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000;
 - (ii) per operazioni inerenti il settore della trasformazione primaria di prodotti agricoli;
 - (iii) a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - (iv) per l'acquisto di veicoli, per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

- (v) in riferimento a progetti aventi l'obiettivo di innalzare i livelli di internazionalizzazione in relazione a spese non coerenti con le indicazioni fornite alle pagine 6 e 7 dalle Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione del Regolamento di Esenzione, disponibili alla pagina <http://www.regioni.it/newsletter/n-2669/del-24-02-2015/aiuti-di-stato-linee-guida-per-applicazione-regolamento-europeo-13573/>;
- (vi) per qualsiasi altra finalità e/o a categorie di imprese escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, del Regolamento di Esenzione.

Articolo 6 (Controgaranzia Risorse ER)

- 6.1.** Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, la Regione costituisce a favore di CDP una garanzia autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra CDP e ciascun Confidi Ammesso in relazione alla Controgaranzia CDP, a valere sulle Risorse ER a garanzia della copertura delle perdite sofferte da CDP a seguito della escussione della Controgaranzia CDP.
- 6.2.** Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 6.3 che segue, le Parti convengono pertanto che, in caso di escussione, in tutto o in parte, di una Controgaranzia CDP da parte del relativo Confidi Ammesso, CDP avrà il diritto di utilizzare le Risorse ER depositate sul Conto Dedicato, per un importo di volta in volta pari al 70% della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP oggetto di escussione.
- 6.3.** Ai fini dell'escussione di cui al precedente Articolo 6.2 e del conseguente utilizzo delle Risorse ER a credito del Conto Dedicato, CDP dovrà di volta in volta fornire alla Regione, a mezzo apposita comunicazione da redigersi conformemente al modello riportato *sub* Allegato 6.3 (*Modello di Comunicazione di Escussione*):
 - (a) evidenza dell'intervenuta escussione della Garanzia Confidi e, di conseguenza, della corrispondente Controgaranzia CDP;
 - (b) indicazione dell'ammontare della Controgaranzia CDP oggetto di escussione;
 - (c) indicazione dell'importo di Risorse ER da utilizzarsi ai fini della copertura delle perdite sofferte da CDP a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP; e
 - (d) indicazione dell'importo di Risorse ER residue e disponibili, al netto delle somme di cui al paragrafo (c) che precede.

Articolo 7 (Concessione della Controgaranzia CDP – Mandato)

- 7.1.** Conformemente a quanto previsto dall'Articolo 5 (*Operatività e limiti della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo di Cooperazione, con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, CDP si obbliga a concedere ai Confidi Ammessi la Controgaranzia CDP nei termini e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nel modello di Accordo Quadro di Garanzia allegato all'Accordo di Cooperazione.
- 7.2.** Fermo restando quanto precede, la Regione affida a CDP, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Confido Ammesso e/o al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero relative ai crediti dalla stessa Regione vantati nei confronti delle PMI Beneficarie a seguito di escussione della Garanzia Confidi e, per effetto di ciò, della Controgaranzia CDP e della controgaranzia prestata da parte della Regione ai sensi dell'Articolo 6 (*Controgaranzia Risorse ER*) che precede e della conseguente surroga del Confido Ammesso, di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che il Finanziatore Garantito abbia nei confronti delle relative PMI Beneficarie.
- 7.3.** Ai fini di cui all'Articolo 7.2 che precede, la Regione riconosce sin d'ora che CDP e/o il Confido Ammesso, in caso di esercizio della facoltà di sub-delega di cui sopra, potranno:
- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
 - (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti.
- 7.4.** CDP si impegna a retrocedere alla Regione, entro 30 giorni dall'intervenuta ricezione dei relativi importi da parte dei Confidi Ammessi, una quota percentuale pari al 70% delle somme corrisposte alla stessa CDP dai Confidi Ammessi all'esito dei recuperi da questi ultimi conseguiti – a seguito dell'intervenuta escussione delle relative Garanzia Confidi e della corrispondente Controgaranzia CDP – ovvero una quota percentuale pari al 100% dell'Equivalente Sovvenzione Lordo oggetto di recupero da parte dei Confidi Ammessi a seguito di revoca dell'agevolazione. La comunicazione dei suddetti recuperi avverrà in conformità al modello riportato *sub* Allegato 7.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*) al presente Accordo.

Articolo 8 (Monitoraggio e reportistica)

- 8.1.** Fermi restando gli obblighi di rendicontazione, controllo, monitoraggio e reportistica assunti dai Confidi Ammessi nei confronti della Regione a seguito del rilascio nei loro confronti della Controgaranzia CDP, CDP si obbliga a trasmettere alla Regione, entro [·] Giorni Lavorativi dal ricevimento delle relative informazioni da parte dei Confidi Ammessi, report informativi contenenti i dati necessari al monitoraggio da parte della Regione dell'impiego delle Risorse ER, sulla base del modello riportato *sub* Allegato 8.1 (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*).

- 8.2.** In particolare, sulla base e per il tramite dei *report* informativi di cui al precedente Articolo 8.1, CDP si impegna a svolgere le attività di monitoraggio e rendicontazione consistenti in:
- (i) raccolta e comunicazione alla Regione di tutti i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie, nazionali e regionali applicabili, ai fini del monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) di ciascun rapporto costituito con i Confidi Ammessi, garantendo l'archiviazione elettronica e la disponibilità della relativa documentazione;
 - (ii) predisposizione e comunicazione alla Regione della rendicontazione delle spese ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento SIE, ai fini della certificazione delle spese stesse agli organismi comunitari e nazionali competenti;
 - (iii) trasmissione alla Regione di relazioni di attuazione semestrali redatte secondo il modello *sub* Allegato 8.2 (*Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari*), e trasmesse secondo la periodicità ivi indicata in conformità all'articolo 46 del Regolamento SIE e all'articolo 2 del Regolamento 821/2014.
- 8.3.** Fermo restando che le verifiche relative alle spese ammissibili con riferimento alla Misura ER saranno effettuate dalla Regione, le attività di controllo da parte di CDP comprenderanno, in particolare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 125 del Regolamento SIE:
- (i) verifiche amministrative rispetto a ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e ciascuna Garanzia Confidi, da espletare comunque prima di ogni rendicontazione di spesa e da realizzare garantendo la piena autonomia dei soggetti incaricati del controllo rispetto ai responsabili del rilascio della Controgaranzia CDP a favore dei Confidi Ammessi;
 - (ii) i controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalle PMI Beneficiarie per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 (*Requisiti delle PMI Beneficiarie e dei Finanziamenti Garantiti*) che precede, in relazione alle operazioni oggetto di Controgaranzia CDP, pari almeno al 5% del totale delle dichiarazioni stesse, su base annuale, restando inteso che CDP non verificherà l'ammissibilità delle spese di investimento ammesse al beneficio della Misura ER in quanto oggetto di autonoma verifica da parte della Regione;
 - (iii) i controlli ispettivi sui Confidi Ammessi, da effettuarsi con frequenza annuale durante il Periodo di *Ramp-Up*, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;

- (iv) l'informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità riscontrate da CDP e/o dal relativo Confidi Ammesso e l'attuazione dei conseguenti adempimenti di esclusione e/o recupero, in quanto applicabili;
- (v) la comunicazione alla Regione, in allegato a ciascuna rendicontazione annuale, di un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti, nonché degli eventuali adempimenti messi in atto dal relativo Confidi Ammesso per il recupero dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo insito nella Controgaranzia CDP, ove applicabile e degli esiti di tali adempimenti;
- (vi) la comunicazione, al Confidi Ammesso interessato, dell'accertamento di irregolarità verificato dalla Regione e comunicato dalla Regione a CDP, nonché degli adempimenti da mettere in atto da parte di tale Confidi Ammesso per il recupero dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo insito nella Controgaranzia CDP, ove applicabile, da comunicarsi secondo le modalità stabilite nell'Accordo Quadro di Garanzia; e
- (vii) la comunicazione alla Regione degli importi recuperati ai sensi dei precedenti punti (v) e (vi).

Articolo 9 (Audit e documentazione da conservare)

- 9.1.** CDP si impegna, conformemente a quanto previsto dalle lettere e) ed l) dell'allegato 4 al Regolamento SIE, a:
- (i) sottoporsi ad ogni controllo, ispezione o *audit* previsto dal Regolamento SIE e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - (ii) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o *audit*, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione delle Risorse ER;
 - (iii) fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare alla Regione, alla Commissione Europea, all'Ufficio Europeo per la Lotta antifrode e alle Corti dei Conti europea e italiana;
 - (iv) attuare tutte le raccomandazioni degli organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o *audit*, secondo le indicazioni che la Regione dovesse fornire.
- 9.2.** CDP dovrà conservare tutti i documenti giustificativi necessari per documentare la gestione delle Risorse ER e ha l'obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione di tali risorse siano disponibili e conservati nel rispetto, in particolare, dell'articolo 140 del Regolamento SIE.

Articolo 10 (Gestione di tesoreria, interessi e altre plusvalenze)

- 10.1.** Ciascuna Controgaranzia CDP rilasciata a favore dei Confidi Ammessi deve essere gestita con contabilità separata e non è ricompresa nel patrimonio di CDP, in attuazione dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento SIE e relative modifiche e atti attuativi.
- 10.2.** Le Risorse ER versate dalla Regione sul Conto Dedicato in conformità con quanto previsto dall'Articolo 3.3 del presente Accordo di Finanziamento, saranno gestite autonomamente da CDP. A tal fine, la Regione:
- (i) conferisce a CDP mandato ad effettuare qualsiasi operazione sul Conto Dedicato, incluse operazioni di addebito e accredito, in conformità alle previsioni del presente Accordo di Finanziamento e per tutta la durata dello stesso;
 - (ii) si impegna a fare tutto quanto necessario o opportuno per consentire a CDP la piena gestione delle Risorse ER e del Conto Dedicato; e
 - (iii) si impegna a non movimentare il Conto Dedicato se non in conformità alle previsioni del presente Accordo di Finanziamento.
- 10.3.** CDP prende atto che il Conto Dedicato è fruttifero di interessi e si impegna a trasferire tali interessi, al lordo della ritenuta fiscale, alla Regione secondo le modalità che saranno successivamente da quest'ultima indicate.

Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 11.1.** Fermo l'obbligo della Regione di corrispondere a CDP la Remunerazione CDP nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione, CDP si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e dal decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Regione che nei rapporti con la filiera delle imprese, come definita dall'art. 3 della Legge 136/2010 (la **"Filiera delle Imprese"**).
- 11.2.** In particolare, CDP si obbliga:
- (i) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, sia attivi da parte della Regione che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ad eccezione, unicamente, del Conto Dedicato;

- (ii) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati menzionati al precedente Articolo 10 (*Gestione di tesoreria, interessi e altre plusvalenze*);
- (iii) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- (iv) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;
- (v) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Accordo di Finanziamento, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- (vi) a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti i conti correnti dedicati e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto entro il termine di [.] giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- (vii) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

11.3. Fermo quanto precede, le Parti convengono che potranno in ogni caso essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- (i) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- (ii) le spese giornaliere relative all'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- (iii) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

11.4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'affidatario:

- (i) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, come sopra descritti, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione nell'ambito della Filiera delle Imprese;
- (ii) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente Articolo e all'articolo 3 della Legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- (iii) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

Articolo 12 (Indipendenza, conformità alle norme professionali e assenza di conflitti di interessi)

CDP garantisce che l'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento avverrà nel rispetto del principio di indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

Articolo 13 (Divieto di cessione dell'Accordo di Finanziamento – Divieto di cessione dei crediti)

- 13.1.** Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.2., il presente Accordo di Finanziamento dovrà essere eseguito in proprio da CDP ed è fatto divieto alla medesima di cederlo in tutto o in parte.
- 13.2.** Per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo di Finanziamento, la Regione prende atto e accetta che è facoltà di CDP avvalersi di soggetti terzi, ai termini e alle condizioni che seguono e fermo restando che, in tal caso: (i) CDP rimarrà comunque solidalmente responsabile verso la Regione per l'operato dei terzi e per eventuali ritardi e/o inadempimenti e (ii) l'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi non potrà formare oggetto di ulteriore affidamento da parte di questi ultimi.
- 13.3.** L'eventuale affidamento a terzi da parte di CDP sarà sottoposto alla condizione della preventiva comunicazione alla Regione, da parte della stessa CDP, delle attività del presente Accordo di Finanziamento oggetto di affidamento e del nominativo del soggetto terzo affidatario.
- 13.4.** È fatto assoluto divieto a CDP di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento senza la specifica autorizzazione della Regione.

Articolo 14 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

CDP si obbliga:

- (a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nella esecuzione del presente Accordo di Finanziamento derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- (b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo di Finanziamento alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15 (Dichiarazioni e Garanzie)

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra Parte:

- (a) di avere validamente approvato e deliberato la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento e l'esecuzione di quanto dallo stesso previsto, nonché di avere posto in essere tutte le attività e avere ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni, ivi inclusi i relativi impegni di spesa, eventualmente necessari per (i) concludere ed eseguire il presente Accordo di Finanziamento e (ii) assicurare che le obbligazioni assunte con il presente Accordo di Finanziamento siano per essa legittime, valide e vincolanti; e
- (b) che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili, contratti, atti, accordi o altri documenti per essa vincolanti (ivi compresi, per CDP, i relativi documenti costitutivi), ovvero eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti, altri atti giudiziali o provvedimenti amministrativi per essa vincolanti.

Articolo 16 (Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione)

- 16.1** Il pagamento da parte della Regione della Remunerazione CDP sarà effettuato annualmente, a valere sulle Risorse ER depositate sul Conto Dedicato, conformemente alle previsioni di cui ad apposito separato accordo da formalizzarsi tra le Parti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, entro termini che siano funzionali, secondo il ragionevole giudizio delle Parti, alla piena operatività della Piattaforma, anche ai sensi di quanto previsto al paragrafo 16.2 che segue (l'“**Accordo di Rendicontazione**”).

Senza pregiudizio per quanto precede, resta sin d'ora inteso tra le Parti che, ai fini del pagamento della Remunerazione CDP:

- (i) CDP s'impegna a fornire evidenza dei costi da essa effettivamente sostenuti per la gestione delle Risorse ER conformemente alle previsioni di cui all'Accordo di Rendicontazione;
- (ii) la Regione effettuerà di volta in volta apposita verifica di conformità delle prestazioni rese da CDP rispetto ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo di Finanziamento ed all'Accordo di Cooperazione; e
- (iii) le attività poste in essere da CDP ai sensi del presente Accordo di Finanziamento e in relazione all'operatività della Piattaforma, oggetto della Remunerazione CDP, costituiscono, in base all'articolo 10, par. 1, del D.P.R. 633/1972, prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

16.2 Le Parti convengono che, a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 3 (*Impegni delle Parti - Remunerazione di CDP da parte della Regione*) del presente Accordo di Finanziamento, le prestazioni di CDP oggetto degli impegni di cui ai paragrafi 3.1(a) e 3.1(b) che precedono si intenderanno dovute esclusivamente a far data dalla sottoscrizione ed efficacia dell'Accordo di Rendicontazione.

16.3 Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo di Rendicontazione, resta inteso tra le Parti che, in nessun caso CDP potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni dovute ai sensi del presente Accordo di Finanziamento.

Articolo 17 (Durata dell'Accordo - Sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia)

17.1. Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 7.4 che precede e per eventuali modifiche del presente Accordo di Finanziamento che dovessero essere concordate tra le Parti, anche tenuto conto di eventuali modifiche al Regolamento SIE che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 dell'Accordo di Cooperazione, il presente Accordo di Finanziamento entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata per l'intero periodo utile alla gestione della Piattaforma e comunque non oltre la Data di Scadenza Finale, restando inteso che alla scadenza esso è da intendersi cessato senza disdetta da parte della Regione e che, in ogni caso, è escluso ogni tacito rinnovo.

17.2. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 17.1 che precede, le Parti concordano che l'Accordo Quadro di Garanzia non potrà essere sottoscritto prima di [•] mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, salvo che la Regione non invii a CDP una comunicazione con la quale riconosca a CDP la facoltà di sottoscrivere l'Accordo Quadro di Garanzia prima del suddetto termine. Resta in ogni caso inteso che, sino alla sottoscrizione

dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP svolgerà tutte le attività necessarie e opportune previste ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, nonché del presente Accordo di Finanziamento, ai fini del perfezionamento del suddetto Accordo Quadro di Garanzia.

- 17.3.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 7.4 che precede, gli obblighi di cui al presente Accordo cesseranno di avere effetti alla Data di Scadenza Finale ovvero, se posteriore, al momento dell'integrale restituzione da parte di CDP alla Regione di tutti gli importi oggetto di recupero retrocessi da parte dei Confidi Ammessi, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, e ancora dovuti alla Regione alla Data di Scadenza Finale, come comunicati dal relativo Confidi Ammesso a CDP nei termini di cui all'Accordo Quadro di Garanzia, e da CDP alla Regione mediante un report conforme al modello riportato *sub* Allegato 7.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*) al presente Accordo.
- 17.4.** Fermo quanto precede, in ogni caso a decorrere da [...], non saranno più ammesse Comunicazioni di Inclusion e Rendicontazione e, in ogni caso, CDP non sarà più tenuta ad effettuare ulteriori concessioni a valere sulla Controgaranzia CDP, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle Controgaranzie CDP ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Articolo 18 (Recesso)

- 18.1.** Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo di Finanziamento, nei casi di giusta causa, dandone all'altra preavviso di almeno [30] giorni solari, fermo restando che l'invio a cura di una delle Parti di una comunicazione di recesso ai sensi dell'articolo 10 (*Recesso*) dell'Accordo di Cooperazione dovrà essere considerata quale valido preavviso ai sensi del presente Accordo di Finanziamento.
- 18.2.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, in caso di recesso dal presente Accordo di Finanziamento, resta in ogni caso inteso che:
- (a) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo di Finanziamento rimarranno validi e vincolanti, ivi inclusi gli obblighi di pagamento della Remunerazione CDP in relazione alle Controgaranzie CDP in essere alla data di esercizio del recesso dal presente Accordo di Finanziamento e gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 8 (*Monitoraggio e reportistica*);
 - (b) l'assegnazione a CDP delle Risorse ER resterà valida ed efficace tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di utilizzo delle predette Risorse ER per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di esercizio del recesso dal presente Accordo di Finanziamento; e

- (c) l'eventuale recesso dal presente Accordo di Finanziamento non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di esercizio del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

Articolo 19 (Verifica di conformità)

La Regione potrà effettuare, a propria discrezione, verifiche di conformità delle prestazioni eseguite da CDP in esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, mediante proprio personale.

Articolo 20 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

- 20.1.** Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, le Parti dichiarano di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003.
- 20.2.** Le Parti dichiarano altresì che i dati personali forniti sono esatti e corrispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità.

Articolo 21 (Clausola anticorruzione)

CDP si obbliga, nell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, nonché il Codice di Comportamento della Regione, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

Articolo 22 (Rinuncia e cumulabilità dei rimedi)

- 22.1.** L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo di Finanziamento non potrà intendersi come rinuncia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo di Finanziamento precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.
- 22.2.** I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

Articolo 23 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di Finanziamento devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

(a) Per la **Regione Emilia-Romagna**

Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti

Alla c.a. di Marco Borioni

e-mail: strumentifinanziaridgcli@regione.emilia-romagna.it

pec: strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it

(b) Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

Alla c.a. di [•]

e-mail: [•]

pec: [•]

Articolo 24 (Disposizioni generali)

24.1. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo di Finanziamento sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.

24.2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo di Finanziamento, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo di Finanziamento.

24.3. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

Articolo 25 (Composizione bonaria - Foro competente)

25.1. Il presente Accordo di Finanziamento è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.

25.2. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo di

Finanziamento e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

- 25.3.** Ai fini del presente Accordo di Finanziamento, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 26 (Clausola finale)

- 26.1.** Il presente Accordo di Finanziamento, esecutivo dell'Accordo di Cooperazione, costituisce, unitamente a quest'ultimo, manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
- 26.2.** Con il presente Accordo di Finanziamento e con l'Accordo di Cooperazione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; pertanto, in caso di contrasto, senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione (che avrà comunque prevalenza su ogni e qualsiasi ulteriore pattuizione), le previsioni del presente Accordo di Finanziamento prevalgono su quelle di ulteriori e diversi accordi intervenuti tra le stesse Parti, salvo diversa volontà dalle stesse manifestata per iscritto.

Allegati:

- *Allegato 1 – Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma*
- *Allegato 4.1 – Documentazione della Procedura*
- *Allegato 5(a) – Settori Ateco*
- *Allegato 6.3 – Modello di Comunicazione di Escussione*
- *Allegato 7.4 – Modello di Comunicazione dei Recuperi*
- *Allegato 8.1 – Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*
- *Allegato 8.2 – Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari*

* * * * *

Bologna, [·] 2017

Per la **Regione Emilia-Romagna**

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

ALLEGATO I**Scheda Tecnica****[•]**

ALLEGATO 4.1**Documentazione della Procedura****[•]**

ALLEGATO 5(a)

Settori Ateco

Codici ATECO ammissibili, individuati dalla Strategia Regione di Specializzazione Intelligente

Il testo completo della Strategia e relativi allegati è disponibile all'indirizzo:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/nesr/por2014-2020/documenti/documenti-poriesr-2014-2020>

Priorità A – Sistema agroalimentare

ATECO	Descrizione
01.11.1	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi oleosi
01.11.3	Coltivazione di legumi da granella
01.11.4	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.0	Coltivazione di riso
01.13.1	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.2	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.4	Coltivazione di patate
01.14.0	Coltivazione di canna da zucchero
01.21.0	Coltivazione di uva
01.24.0	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.0	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.0	Coltivazione di frutti oleosi
01.27.0	Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.0	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.0	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.0	Riproduzione delle piante
01.41.0	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.0	Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.0	Allevamento di cavalli e altri equini
01.45.0	Allevamento di ovini e caprini
01.46.0	Allevamento di suini
01.47.0	Allevamento di pollame
01.49.1	Allevamento di conigli
01.49.3	Apicoltura
01.49.9	Allevamento di altri animali nca
01.50.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.61.0	Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.0	Attività che seguono la raccolta
01.64.0	Lavorazione delle sementi per la semina
03.11.0	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.0	Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.0	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.0	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
10.11.0	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.0	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

10.13.0	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.0	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
10.31.0	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.0	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.0	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.1	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.2	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
10.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.1	Trattamento igienico del latte
10.51.2	Produzione dei derivati del latte
10.52.0	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.1	Molitura del frumento
10.61.2	Molitura di altri cereali
10.61.3	Lavorazione del riso
10.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.0	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.2	Produzione di pasticceria fresca
10.72.0	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.0	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.0	Produzione di zucchero
10.82.0	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.0	Lavorazione del tè e del caffè
10.84.0	Produzione di condimenti e spezie
10.85.0	Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
10.86.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.0	Produzione di prodotti alimentari nca
10.91.0	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.0	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01.0	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.2	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.0	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.0	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.0	Produzione di birra
11.06.0	Produzione di malto
11.07.0	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
17.12.0	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.0	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15.0	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.20.0	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i
20.41.1	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti
20.42.0	Fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.52.0	Fabbricazione di colle
20.53.0	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.2	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.3	Trattamento chimico degli acidi grassi
22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo
25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o
25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio

25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate
26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
36.00.0	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38.21.0	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.3	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze
46.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni,
46.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo
46.23.0	Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.31.1	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.2	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.1	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.2	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.2	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37.0	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.3	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.9	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.61.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.75.0	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
46.76.3	Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.77.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
47.11.1	Ipermercati
47.11.2	Supermercati
47.11.3	Discount di alimentari
47.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
47.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

47.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.1	Commercio al dettaglio di pane
47.24.2	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.0	Commercio al dettaglio di bevande
47.29.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.2	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.3	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.75.2	Erboristerie
47.81.0	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.91.1	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
56.10.1	Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.2	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3	Gelaterie e pasticcerie
56.10.4	Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.5	Ristorazione su treni e navi
56.21.0	Catering per eventi, banqueting
56.29.1	Mense
56.29.2	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.0	Bar e altri esercizi simili senza cucina
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.11.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
74.90.1	Consulenza agraria
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
75.00.0	Servizi veterinari
81.22.0	Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29.1	Servizi di disinfestazione
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese
84.12.1	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
84.13.2	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e

Priorità A – Sistema edilizia e costruzioni

Ateco	Descrizione
08.11.0	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e
08.12.0	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.99.0	Estrazione di altri minerali nca
13.99.9	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
16.10.0	Taglio e piallatura del legno
16.21.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.2	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

19.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.0	Fabbricazione di colle
20.60.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
23.11.0	Fabbricazione di vetro piano
23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro
23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.0	Produzione di cemento
23.52.1	Produzione di calce
23.52.2	Produzione di gesso
23.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.0	Produzione di malta
23.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.1	Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.0	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.0	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.0	Stiratura a freddo di barre
24.32.0	Laminazione a freddo di nastri
24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
24.34.0	Trafilatura a freddo
24.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati
24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.93.1	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.31.0	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.32.0	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40.0	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
35.11.0	Produzione di energia elettrica
35.12.0	Trasmissione di energia elettrica
35.13.0	Distribuzione di energia elettrica
35.22.0	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.30.0	Fornitura di vapore e aria condizionata
38.11.0	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.0	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.0	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
39.00.0	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41.10.0	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.0	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.0	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.0	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.0	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.0	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.0	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.0	Costruzione di opere idrauliche
42.99.0	Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.11.0	Demolizione
43.12.0	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.0	Trivellazioni e perforazioni
43.21.0	Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.0	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.29.0	Altri lavori di costruzione e installazione
43.31.0	Intonacatura e stuccatura
43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.0	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.0	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.91.0	Realizzazione di coperture
43.99.0	Altri lavori specializzati di costruzione nca
46.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
46.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.47.3	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
46.63.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.73.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-
46.73.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.4	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento
47.52.1	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
47.52.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
52.21.1	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.2	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.3	Gestione di stazioni per autobus
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.24.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

52.24.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
68.10.0	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.20.0	Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
68.31.0	Attività di mediazione immobiliare
68.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
71.11.0	Attività degli studi di architettura
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.3	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.4	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.5	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9	Altre attività di design
74.90.2	Consulenza in materia di sicurezza
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
81.10.0	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.21.0	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.0	Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.30.0	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
84.12.3	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
84.13.3	Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione

Priorità A – Meccatronica e motoristica

Ateco	Descrizione
20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
22.11.1	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.2	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.0	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
24.10.0	Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati
24.52.0	Fusione di acciaio
24.53.0	Fusione di metalli leggeri
24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi
25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.0	Lavori di meccanica generale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.93.1	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici
26.12.0	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.1	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.0	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
26.70.2	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.0	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.0	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.32.0	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40.0	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
28.24.0	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.0	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e
28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
28.96.0	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
28.99.1	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli

29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.0	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli
30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
30.40.0	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)
30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.4	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.09.2	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.2	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.3	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
33.12.4	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione
33.12.5	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine
33.13.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature
33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
38.32.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
46.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni,
52.21.1	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.9	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.24.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti

71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici

Priorità B – Industrie della salute e del benessere

Ateco	Descrizione
01.28.0	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
10.86.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
17.22.0	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.41.1	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti
20.42.0	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.2	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
21.10.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.4	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
32.30.0	Fabbricazione di articoli sportivi
32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate
32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.3	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.4	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
38.12.0	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
46.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.2	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.3	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.49.4	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.73.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-
47.52.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.73.1	Farmacie
47.73.2	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
47.74.0	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.1	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
47.75.2	Erboristerie
72.11.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
72.20.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
75.00.0	Servizi veterinari
84.12.1	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
86.10.1	Ospedali e case di cura generici

86.10.2	Ospedali e case di cura specialistici
86.10.3	Istituti, cliniche e policlinici universitari
86.10.4	Ospedali e case di cura per lunga degenza
86.21.0	Servizi degli studi medici di medicina generale
86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori
86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici
86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per
86.90.2	Attività paramediche indipendenti
86.90.3	Attività svolta da psicologi
86.90.4	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri servizi
87.10.0	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.0	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.0	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.0	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.0	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
93.11.2	Gestione di piscine
93.11.3	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.9	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.0	Attività di club sportivi
93.13.0	Gestione di palestre
96.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.2	Stabilimenti termali
96.09.0	Attività di servizi per la persona nca

Priorità B – Industrie culturali e creative

Ateco	Descrizione
14.11.0	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.1	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.2	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.1	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.2	Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
14.31.0	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.0	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.12.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.1	Fabbricazione di calzature
18.11.0	Stampa di giornali
18.12.0	Altra stampa
18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0	Legatoria e servizi connessi
18.20.0	Riproduzione di supporti registrati
23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.0	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
26.30.1	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.70.2	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
32.12.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
32.12.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.0	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

32.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.1	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.2	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
46.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.44.1	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.48.0	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.3	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
47.59.1	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.2	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.6	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.61.0	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.1	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.63.0	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.65.0	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.77.0	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.3	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e
47.79.1	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.4	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
58.11.0	Edizione di libri
58.13.0	Edizione di quotidiani
58.14.0	Edizione di riviste e periodici
58.19.0	Altre attività editoriali
58.21.0	Edizione di giochi per computer
58.29.0	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
59.11.0	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.0	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.0	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.0	Attività di proiezione cinematografica
59.20.1	Edizione di registrazioni sonore
59.20.2	Edizione di musica stampata
59.20.3	Studi di registrazione sonora
60.10.0	Trasmissioni radiofoniche
60.20.0	Programmazione e trasmissioni televisive
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.2	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.0	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.0	Portali web
63.91.0	Attività delle agenzie di stampa

63.99.0	Altre attività dei servizi di informazione nca
71.11.0	Attività degli studi di architettura
73.11.0	Agenzie pubblicitarie
73.12.0	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.2	Attività dei disegnatori grafici
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9	Altre attività di design
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
77.22.0	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
79.90.1	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
79.90.2	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
81.30.0	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
85.31.2	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.0	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)
85.42.0	Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
85.51.0	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.0	Formazione culturale
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
90.01.0	Rappresentazioni artistiche
90.02.0	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.0	Creazioni artistiche e letterarie
90.04.0	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.0	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.0	Attività di musei
91.03.0	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.0	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.0	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.1	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

Priorità D – Servizi ad alta intensità di conoscenza

Ateco	Descrizione
58.21.0	Edizione di giochi per computer
58.29.0	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.0	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.0	Portali web
70.21.0	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.0	Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
71.11.0	Attività degli studi di architettura
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria

71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.3	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.4	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.5	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.11.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
72.20.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.11.0	Agenzie pubblicitarie
73.12.0	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
73.20.0	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.2	Attività dei disegnatori grafici
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9	Altre attività di design
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.30.0	Traduzione e interpretariato
74.90.1	Consulenza agraria
74.90.2	Consulenza in materia di sicurezza
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
75.00.0	Servizi veterinari
82.11.0	Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
82.30.0	Organizzazione di convegni e fiere
82.91.2	Agenzie di informazioni commerciali
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.2	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese
86.90.3	Attività svolta da psicologi

ALLEGATO 6.3**Modello di Comunicazione di Escussione**

[A mano / Raccomandata R.R.]

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Regione Emilia–Romagna

[•]

[•]

All'attenzione di: [●]

Egredi Signori,

Oggetto: Accordo di Finanziamento datato [•] – Comunicazione di Escussione

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Comunicazione di Escussione, i termini definiti nell'Accordo di Finanziamento stipulato tra Voi e noi in data [●] avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Comunicazione di Escussione.

Con la presente Vi rappresentiamo di aver ricevuto da [•], in qualità di Confidi Ammesso, una comunicazione di intervenuta perdita in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 6.3.A / alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 6.3.A].

Ai sensi dell'articolo 6.3 dell'Accordo di Finanziamento, Vi comunichiamo che procederemo, pertanto, all'addebito del Conto Dedicato per un importo pari a [●] (l'"**Importo**"), con conseguente accredito di tale Importo sul conto bancario IBAN numero [•] e Codice SWIFT [•].

Vi confermiamo che il Confidi Ammesso ha certificato la conformità [della Garanzia Confidi / delle Garanzie Confidi] a cui si riferisce la presente Comunicazione di Escussione ai Requisiti Garanzie Confidi.

Vi comunichiamo che l'importo di Risorse ER residue e disponibili, al netto delle Risorse ER da utilizzare a fronte delle escussioni, risulta pari a [•].

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo al Confidi Ammesso ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia, dell'Accordo Bilaterale di Garanzia ovvero a quelli della scrivente derivanti dall'Accordo di Finanziamento.

Con i migliori saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

ALLEGATO 7.4**Modello di Comunicazione dei Recuperi**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Regione Emilia-Romagna

[•]

[•]

All'attenzione di: [•]

[Trasmessa a mezzo PEC]

Egredi Signori,

Oggetto: Comunicazione dei Recuperi

salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Finanziamento stipulato in data [•].

Premesso che:

- (a) ai sensi dell'articolo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari (i) all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato dai Confidi Ammessi ai sensi del paragrafo 11.1 dell'Accordo Quadro di Garanzia e (ii) al 100% dell'ESL recuperato dai Confidi Ammessi ai sensi del paragrafo 11.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero; e
- (b) ai sensi dell'articolo 7.4 dell'Accordo di Finanziamento, CDP si è impegnata a retrocedere alla Regione, entro 30 giorni dall'intervenuta ricezione dei relativi importi da parte dei Confidi Ammessi, una quota percentuale pari al 70% delle somme corrisposte alla stessa CDP dai Confidi Ammessi all'esito dei recuperi da questi ultimi conseguiti - a seguito dell'intervenuta escussione delle relative Garanzia Confidi e della corrispondente Controgaranzia CDP - ovvero una quota percentuale pari al 100% dell'Equivalente Sovvenzione Lordo oggetto di recupero da parte dei Confidi Ammessi a seguito di revoca dell'agevolazione,

con la presente Vi informiamo di aver ricevuto da [•], [•] e [•], ciascuno in qualità di Confidi Ammesso, comunicazioni dei recuperi per un importo fino a [specificare importo] riferito ai Finanziamenti Garantiti rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, di cui all'allegata Scheda 7.4.A.

Il pagamento a favore di CDP da parte dei menzionati Confidi Ammessi sarà effettuato nei termini fissati al paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia e il relativo versamento da parte di CDP a beneficio della Regione sarà effettuato nei termini fissati all'articolo 7.4 dell'Accordo di Finanziamento.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

SCHEDA 7.4.A DELL'ALLEGATO 7.4
Scheda di Comunicazione dei Recuperi

A.1.1	A.2.1	A.2.2	C.7	C.8	C.9	C.10	C.11	C.12	
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato (complessivo / quota CDP)	Data pagamento	Importo garantito Confidi	ESL Totale	ESL oggetto di recupero	Costi attività di recupero
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio

ALLEGATO 8.1**Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Regione Emilia-Romagna

[•]

[•]

All'attenzione di: [•]

[Trasmessa a mezzo PEC]

Egredi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Finanziamento stipulato in data [•].

Con la presente Vi rappresentiamo di aver ricevuto da [•], [•] e [•], ciascuno in qualità di Confidi Ammesso, Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione ai sensi delle quali gli stessi ci hanno confermato che, nel corso del trimestre [•], [non hanno sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [hanno sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata Scheda 8.1.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione):]

Ai sensi del paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia da noi sottoscritto con, *inter alios*, tali Confidi Ammessi in data [•], ci è stato chiesto di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai sensi della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, i predetti Confidi Ammessi hanno dichiarato e confermato che:

- (a) l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali hanno richiesto con le predette Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [•];
- (b) il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [•];

- (c) il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [•];
- (d) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tali Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione;
- (e) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- (f) tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- (g) sono in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione; e
- (h) utilizzeranno la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del relativo Portafoglio di Garanzie.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, i Confidi Ammessi ci hanno comunicato le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. Parte E) con riferimento ai termini comunicati in occasione della precedente Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con i migliori saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

SCHEDA 8.1.A DELL'ALLEGATO 8.1
Scheda di Inclusione e Rendicontazione

Parte A1 – PMI Beneficiarie

A.1.1	A.1.2	A.1.3	A.1.4	A.1.5	A.1.6	A.1.7	A.1.8	A.1.9	A.1.10	A.1.11	A.1.12	A.1.13	A.1.14
Numero Identificativo PMI Beneficiaria	Denominazione PMI Beneficiaria	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Sede Legale	Indirizzo Sede operativa	C.A.P. Sede operativa	Paese	Data di costituzione	Settore (Ateco 2007)	Numero di dipendenti alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Fatturato Totale (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Totale Attivo (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso (ove disponibile)	Dimensione dell'impresa (da definire sulla base del tracciato di rendicontazione ex Reg 821)	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

Parte A2 – Nuovi Finanziamenti Garantiti

A.1.1	A.2.1	A.2.2	A.2.3	A.2.4	A.2.5	A.2.6	A.2.7
Numero Identificativo PMI Beneficiaria	Numero Identificativo finanziamento	Valuta	Scopo	Importo finanziamento	Durata (mesi)	Preammortamento (mesi)	Data erogazione
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

Scopo		A.2.3
Codice	Descrizione	

0	Atto
1	Attività immateriali
2	Attività materiali
3	Capitale circolante
4	Attività immateriali e capitale circolante
5	Attività materiali e capitale circolante
6	Attività materiali, immateriali e capitale circolante
7	[Business Transfer]
8	Attività materiali e immateriali

A.2.8	A.2.9	A.2.10	A.2.11	A.2.12
Data prima erogazione	Data prima rata ammortamento	Tipologia e profilo di Ammortamento	Periodicità ammortamento	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio [eventualmente specificare codifiche]	Obbligatorio	Facoltativo

Parte A3 – Nuove Garanzie Confidi incluse

A.1.1	A.2.1	A.3.1	A.3.2	A.3.3	A.3.4	A.3.5	A.3.6	A.3.7	A.3.8	A.3.9	A.3.10	A.3.11
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Ammontare garanzia	Tasso di garanzia	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	ABI Soggetto Finanziatore	CAB Soggetto Finanziatore	Provincia	Paese	Ammontare contributo in conto capitale Regione	Importo dell'ESL	Beneficio di cui all'articolo 3.1 (f) (ii) (Vantaggio per PMI Beneficiaria
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

Parte B – Lista delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	B.1 Totale erogato	B.2 Debito residuo	B.3 Completamento erogazione finanziamento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	(S/No) Obbligatorio

Parte D – Rimborso dei Finanziamenti Garantiti

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	D.1 Data pagamento finale
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

Parte E – Variazioni

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	E.1 Campo oggetto di variazione	E.2 Vecchio valore	E.3 Nuovo Valore
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

ALLEGATO 8.2

Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	PERIODICITÀ DELLA COMPILAZIONE	NATURA DELLE INFORMAZIONI
I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]			ANAGRAFICA
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	una tantum	
1.1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	una tantum	
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	una tantum	
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	una tantum	
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	una tantum	
4.1	Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	una tantum	
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]			ANAGRAFICA
5	Nome dello strumento finanziario	una tantum	

6	Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	una tantum
7	Modalità di attuazione	una tantum
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE	una tantum
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	una tantum
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	una tantum
8	Tipo di strumento finanziario	una tantum
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi	una tantum
8.2	Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi	una tantum
8.2.1	Nome del fondo di fondi istituito per l'attuazione degli strumenti finanziari	una tantum

9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	una tantum	
9.1	Descrizione degli altri prodotti finanziari	una tantum	
9.2	Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	una tantum	
10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	una tantum	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]			ANAGRAFICA
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum	

11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	una tantum
11.1.1	Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum
11.1.2	Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum
12	Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	una tantum
12.1	Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum
13	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]			
		una tantum	FINANZIARIA
14	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	una tantum	
14.1	di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)	una tantum	
15	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	quadrimestrale	
15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.1	di cui FESR (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.3	di cui FSE (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	quadrimestrale	
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	quadrimestrale	
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	quadrimestrale	
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	quadrimestrale	
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)	quadrimestrale	
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	quadrimestrale	

17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)	quadrimestrale
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	quadrimestrale
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	quadrimestrale
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	quadrimestrale
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	quadrimestrale
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	quadrimestrale
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]		

ANAGRAFICA,
GESTIONALE e
FINANZIARIA

22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	una tantum
23	Data della firma dell'accordo di finanziamento per il prodotto finanziario	una tantum
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	quadrimestrale
24.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	quadrimestrale
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	quadrimestrale
25.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	quadrimestrale
25.1.1	di cui FESR (in EUR)	quadrimestrale
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	quadrimestrale
25.1.3	di cui FSE (in EUR)	quadrimestrale
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)	quadrimestrale
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	quadrimestrale
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	quadrimestrale
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	quadrimestrale
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in	quadrimestrale

	relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	quadrimestrale
28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	quadrimestrale
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario	quadrimestrale
29.1	di cui grandi imprese	quadrimestrale
29.2	di cui PMI	quadrimestrale
29.2.1	di cui microimprese	quadrimestrale
29.3	di cui persone fisiche	quadrimestrale
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	quadrimestrale
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	quadrimestrale
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]		GESTIONALE e FINANZIARIA
30	Data di completamento della valutazione ex ante	una tantum
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	relazione annuale
31.1	numero di procedure di selezione già avviate	relazione annuale
31.2	numero di accordi di finanziamento già firmati	relazione annuale
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era	relazione annuale

	ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	relazione annuale
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	quadrimestrale
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	quadrimestrale
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]		GESTIONALE e FINANZIARIA
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	relazione annuale
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	relazione annuale
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	relazione annuale
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	relazione annuale
37	Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento	relazione annuale

	finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1	di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	relazione annuale
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	relazione annuale
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]		GESTIONALE e FINANZIARIA
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	relazione annuale
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	relazione annuale
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	relazione annuale
38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	relazione annuale
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)	relazione annuale
38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei	relazione annuale

	fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	relazione annuale
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)	relazione annuale
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	relazione annuale
39.1	Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	relazione annuale
39.2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	relazione annuale
40	Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)	relazione annuale
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]		
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	relazione annuale
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.	relazione annuale
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	relazione annuale

VERIFICA DI EFFICACIA

ACCORDO QUADRO DI GARANZIA**TRA**

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];
- 3) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];
- 4) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•]; e
- 5) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•].

[•], [•], [•] e [•] sono di seguito definiti i “**Confidi Ammessi**” e, ciascuno singolarmente, un “**Confido Ammesso**” e, unitamente a CDP, collettivamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo “POR Emilia-Romagna FESR” (il “**POR**”) per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Emilia Romagna (la “**Regione**”), ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (il “**Regolamento SIE**”);
- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione a intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e/o integrato, il "TUB") che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;
- (E) la Regione ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *"ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia"*;
- (F) la Regione ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"*), per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ("PMI") - regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse regionali e del POR;
- (G) con delibera di Giunta [•] avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime sugli aiuti di Stato, la Regione, ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, in data [•] 2017, ha inteso sottoscrivere tra le Parti un accordo di cooperazione interamministrativa (l'**"Accordo di Cooperazione"**) ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la finalità di affidare direttamente a CDP la gestione di risorse regionali e del POR, quantificate, in fase di prima assegnazione, in Euro [6.798.124,44] in relazione alle azioni del terzo asse prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. *"Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito"*) (le **"Risorse ER"**), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la **"Piattaforma"**), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti coerenti con la misura di contributo in conto capitale, a fondo

perduto (la “**Misura ER**”), che la Regione intende attivare, nell’ambito delle azioni di cui al terzo asse prioritario del POR, con una dotazione pari a Euro [25.171.626,73];

- (H) l’operatività della Piattaforma, come meglio descritta *sub* Allegato (H) (*Scheda Tecnica*), prevede che:
- (i) CDP selezioni con procedure competitive i confidi (i “**Confidi**”) che rilasceranno garanzie a favore delle PMI operanti nel territorio regionale con riferimento ad operazioni di finanziamento coerenti con le previsioni del POR;
 - (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confidi costituiscano un portafoglio di garanzie che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna garanzia e, di conseguenza, del portafoglio di garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi, nell’interesse delle PMI beneficiarie della relativa garanzia (le “**PMI Beneficiarie**”) e a valere sulle Risorse ER;
- (I) in esecuzione dell’Accordo di Cooperazione e conformemente ai termini dello stesso, in data [•], la Regione e CDP hanno concluso un accordo di finanziamento (l’“**Accordo di Finanziamento**”), ai sensi del quale: (i) la Regione e CDP hanno disciplinato la gestione delle Risorse ER assegnate alla stessa CDP ai sensi dell’Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla Piattaforma e, in particolare, per la copertura, a titolo gratuito, di una quota percentuale corrispondente al 70% del Cap Prime Perdite Complessivo (come di seguito definito); e (ii) la Regione ha concesso a CDP – a valere sulle Risorse ER oggetto di gestione diretta da parte di quest’ultima conformemente ai termini e alle condizioni ivi previste – una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per controgarantire gli obblighi di garanzia da assumersi da parte di CDP nei confronti dei Confidi;
- (J) ai sensi di quanto previsto dall’Accordo di Cooperazione e dall’Accordo di Finanziamento, CDP ha esperito le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l’individuazione e selezione dei Confidi Ammessi, elenco dei quali è stato fornito alla Regione in data [•], unitamente, *inter alia*, alle attestazioni concernenti il possesso, da parte di tali Confidi, dei Requisiti Confidi Ammessi (come di seguito definiti) previsti dall’Accordo di Finanziamento ai fini della relativa selezione;
- (K) ad esito della procedura di individuazione e selezione di cui alla Premessa (J) che precede, con il presente accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP (come di seguito definita), restando inteso che è intenzione di CDP perfezionare l’efficacia del presente Accordo Quadro nei confronti di ciascun Confidi Ammesso mediante la sottoscrizione di apposito accordo bilaterale di garanzia (l’“**Accordo Bilaterale**”) con ciascun Confidi Ammesso, in esecuzione di quanto di seguito previsto.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1. Nel presente Accordo Quadro:

- 1.1.1. qualsiasi riferimento a un "Articolo", a un "Paragrafo", a una "Premessa" o a un "Allegato" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo, a un paragrafo, a una premessa o a un allegato del presente Accordo Quadro;
- 1.1.2. salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Quadro, i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
- 1.1.3. i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- 1.1.4. qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

1.2. Le Premesse e gli Allegati del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Nel presente Accordo Quadro i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

"**Accordo Bilaterale**" ha il significato di cui alla Premessa (K).

"**Accordo Quadro**" ha il significato di cui alla Premessa (K).

"**Accordo di Cooperazione**" ha il significato di cui alla Premessa (G).

"**Accordo di Finanziamento**" ha il significato di cui alla Premessa (I).

"**Atto di Adesione e Ricognizione**" ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

"**Cap Prime Perdite Complessivo**" indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma, il 10% della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP, sino a concorrenza del complessivo importo massimo garantito pari a Euro [9.128.909,96].

"**Cap Prime Perdite Individuale**" indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso, tempo per tempo.

"**CDP**" ha il significato di cui in epigrafe.

"**Commissione di Garanzia**" ha il significato di cui al successivo Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*).

"**Comunicazione di Apertura**" indica la comunicazione di apertura del relativo Portafoglio di Garanzie, da trasmettersi a CDP da parte di ciascun Confidi Ammesso conformemente

al modello di cui *sub* Allegato 8 (*Modello di Comunicazione di Apertura Portafoglio*) al presente Accordo Quadro.

“**Comunicazione di Esclusione**” indica una comunicazione scritta avente ad oggetto l'esclusione di una Garanzia Confidi dal beneficio della Controgaranzia CDP, inviata da CDP al relativo Confidi Ammesso ai sensi del presente Accordo Quadro e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui *sub* Allegato 3.11 (*Modello di Comunicazione di Esclusione*) al presente Accordo Quadro.

“**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.6.

“**Confidi**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Confidi Aderente**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

“**Confidi Ammesso**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Controgaranzia CDP**” indica la controgaranzia prestata da CDP in relazione alle Garanzie Confidi in conformità ai termini di cui al presente Accordo Quadro.

“**Data di Comunicazione dei Recuperi**” indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

“**Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**” indica, durante il Periodo di *Ramp-Up*, il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

“**Data di Efficacia**” indica la data a partire dalla quale sarà efficace la copertura della Controgaranzia CDP, in ogni caso coincidente con la data di rilascio della relativa Garanzia Confidi, anche se antecedente la relativa Data di Inclusione e Rendicontazione.

“**Data di Esclusione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.12(i).

“**Data di Pagamento della Commissione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 5.1.

“**Data di Richiesta Escussione**” indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sino alla data che cade, per ciascun Confidi Ammesso, entro [6] mesi dalla data di scadenza del Finanziamento Garantito sottostante la relativa Garanzia Confidi, termine ultimo entro il quale il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere l'escussione della Controgaranzia CDP nei termini di cui all'Articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) del presente Accordo Quadro.

“**Data di Scadenza Finale**” indica il [31 dicembre] dell'ottavo anno successivo all'ultima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

“**Data di Sottoscrizione**” indica la data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

“**Documentazione della Procedura**” ha il significato di cui all’articolo 4.1 dell’Accordo di Finanziamento.

“**Eccedenza**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 6.1.

“**Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell’agevolazione concessa a un’impresa, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare attualizzato dell’investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

“**Finanziamenti Garantiti**” indica i finanziamenti concessi alle PMI Beneficiarie dai Finanziatori Garantiti e garantiti dalle Garanzie Confidi.

“**Finanziatori Garantiti**” indica banche, intermediari e altri istituti finanziatori che hanno concesso i Finanziamenti Garantiti.

“**Garanzia Confidi**” indica ciascuna garanzia rilasciata dal singolo Confidi Ammesso a garanzia dei Finanziamenti Garantiti.

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a [Bologna] e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“**Misura ER**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**Parti**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Perdite Effettivamente Pagate**” con riferimento alla Data di Scadenza Finale, indica l’ammontare complessivo delle somme effettivamente versate da CDP a ciascun Confidi Ammesso a seguito dell’escussione della Controgaranzia CDP, al lordo delle somme oggetto di recupero da parte del relativo Confidi Ammesso, sia direttamente che indirettamente per il tramite del relativo Finanziatore Garantito, e retrocesse a CDP ai sensi dell’Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

“**Periodo di Ramp-Up**” indica il periodo della durata di [12/18/24] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale.

“**Piattaforma**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**PMI**” ha il significato di cui alla Premessa (F).

“**PMI Beneficiaria**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**POR**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Portafoglio di Garanzie**” indica, collettivamente, l’insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.

“**Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma, una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale complessivo del totale dei Portafogli di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all’importo massimo di Euro [91.289.099,62].

“**Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi inclusa nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso di tempo in tempo in essere.

“**Regione**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Regolamento De Minimis**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

“**Regolamento di Esenzione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

“**Regolamento SIE**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Requisiti**” indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

“**Requisiti Confidi Ammessi**” indica i requisiti soggettivi e oggettivi definiti nella Documentazione della Procedura.

“**Requisiti Garanzie Confidi**” indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Accordo Quadro per l’ammissione del Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP.

“**Richiesta di Escussione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 9.1.

“**Risorse ER**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**Tasso di Perdita Lordo**” indica il rapporto, calcolato alla Data di Scadenza Finale, tra l’ammontare complessivo delle somme versate da CDP al relativo Confidi Ammesso a seguito dell’escussione della Controgaranzia CDP e l’ammontare complessivo delle Garanzie Confidi di tale Confidi Ammesso, senza considerare alcun importo recuperato da CDP.

“**Termine Utile Impiego Risorse ER**” indica il 31 dicembre 2023.

“**TUB**” ha il significato di cui alla Premessa (D).

- 1.4. Le Parti convengono che qualsiasi termine o data che dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo dovrà intendersi posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, laddove tale scadenza posticipata cada nel mese di

calendario successivo, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente il termine originario.

2. SCOPO COMUNE ED EFFICACIA

- 2.1. Con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP, perseguendo il comune scopo di ottimizzare l'utilizzo delle Risorse ER e conseguire un'ottimale e funzionale operatività della Piattaforma a favore e nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie.
- 2.2. Ciascun Confidi Ammesso, individualmente, da una parte, e CDP, dall'altra, s'impegnano a sottoscrivere appositi Accordi Bilaterali, nella forma di cui all'Allegato 2.2. (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), tra CDP e ciascun singolo Confidi Ammesso, al fine di definire i termini e le condizioni, sostanzialmente uniformi in relazione a tutti i Confidi Ammessi, applicabili bilateralmente nei confronti di ciascun singolo Confidi Ammesso in relazione alla relativa Controgaranzia CDP.
- 2.3. Ciascun Confidi Ammesso prende atto che l'efficacia del presente Accordo Quadro nei propri confronti si intende perfezionata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 ss. c.c., con la successiva sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di cui al Paragrafo 2.2 che precede.
- 2.4. Le Parti riconoscono e si danno atto che ulteriori Confidi Ammessi, selezionati da CDP, in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento, successivamente alla Data di Sottoscrizione (ciascuno, un "**Confidi Aderente**"), potranno aderire al presente Accordo Quadro, sottoscrivendo per accettazione apposito atto di adesione e ricognizione (l'**Atto di Adesione e Ricognizione**"), da proporsi da parte di CDP nella forma di cui all'Allegato 2.4 (*Modello di Atto di Adesione e Ricognizione*), ai sensi del quale, *inter alia*: (i) procederanno a riconoscere i termini e le condizioni di cui al presente Accordo Quadro; (ii) assumeranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso; e (iii) s'impegneranno a sottoscrivere apposito accordo bilaterale di garanzia sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), fermo restando che (1) l'efficacia della relativa adesione al presente Accordo Quadro sarà subordinata al perfezionamento del relativo Accordo Bilaterale e (2) CDP darà apposita comunicazione dell'intervenuta sottoscrizione del relativo Atto di Adesione e Ricognizione e del relativo Accordo Bilaterale da parte di tale Confidi Aderente a ciascuno degli ulteriori Confidi Ammessi che sia parte del presente Accordo Quadro, entro [5] Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale. Ai fini di cui al presente Paragrafo 2.4, ciascun Confidi Ammesso autorizza sin d'ora CDP a sottoscrivere la proposta di Atto di Adesione e Ricognizione e prende atto e conviene che la sottoscrizione della proposta di Atto di Adesione e Ricognizione da parte di CDP dovrà intendersi vincolante per ciascun Confidi Ammesso che sia Parte dell'Accordo Quadro alla data di sottoscrizione di tale Atto di Adesione e Ricognizione, e, per l'effetto, s'intenderà, altresì, accettata, da parte di

ciascuno di tali Confidi Ammessi, l'adesione all'Accordo Quadro da parte del relativo Confidi Aderente, a fronte (i) della relativa sottoscrizione per accettazione dell'Atto di Adesione e Ricognizione proposto da CDP e (ii) dell'efficace successiva conclusione, tra quest'ultima e tale Confidi Aderente, di apposito Accordo Bilaterale.

- 2.5. Resta inteso che la mancata sottoscrizione di un Accordo Bilaterale da parte del singolo Confidi Ammesso ovvero l'intervenuta risoluzione del singolo Accordo Bilaterale sottoscritto in esecuzione e ai sensi del presente Accordo Quadro comporterà l'inefficacia del presente Accordo Quadro nei confronti unicamente del relativo Confidi Ammesso.

3. CONTROGARANZIA CDP

- 3.1. Alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Quadro e dal relativo Accordo Bilaterale, CDP concede e s'impegna a concedere ai Confidi Ammessi la Controgaranzia CDP con riferimento alle Garanzie Confidi di tempo in tempo incluse nei relativi Portafogli di Garanzie, per un importo massimo complessivo - ai fini della operatività generale della Piattaforma - pari alla Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e fino a concorrenza massima del Cap Prime Perdite Complessivo di tempo in tempo in essere, restando, tuttavia, tra le Parti inteso e convenuto che, con riferimento a ciascun Confidi Ammesso, la Controgaranzia CDP si intenderà prestata per un importo massimo pari alla relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e sarà attivabile esclusivamente fino a concorrenza del Cap Prime Perdite Individuale, come di tempo in tempo in essere.
- 3.2. Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 3.10, 3.11 e 3.12 che seguono, la Controgaranzia CDP non dà luogo a una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce un impegno diretto, autonomo, incondizionato, irrevocabile di CDP, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra le PMI Beneficiarie, i Finanziatori Garantiti e i singoli Confidi Ammessi.
- 3.3. La Controgaranzia CDP è rilasciata nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("**Regolamento De Minimis**") ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("**Regolamento di Esenzione**").
- 3.4. Ciascun Confidi Ammesso dovrà utilizzare la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.
- 3.5. L'obbligazione di CDP di mantenere a disposizione del singolo Confidi Ammesso la Controgaranzia CDP per la relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, in relazione alle Garanzie Confidi oggetto di una Comunicazione di Inclusione e

Rendicontazione inviata da tale Confidi Ammesso, è subordinata al rilascio, da parte di quest'ultimo, di una dichiarazione, da allegarsi alla stessa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e consegnarsi alla Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che attesti che le condizioni di seguito elencate risultano soddisfatte:

- (i) che ciascuna PMI Beneficiaria:
 - (a) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione;
 - (b) sia iscritta nel Registro delle Imprese e abbia sede legale e/o operativa nella Regione;
 - (c) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in liquidazione volontaria;
 - (d) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta del relativo Confidi Ammesso;
 - (e) non sia stata destinataria di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte della PMI Beneficiaria, nei 2 anni precedenti la data di richiesta della concessione della Garanzia Confidi;
 - (f) abbia restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta la restituzione da parte della Regione;
 - (g) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("*Impegno Deggendorf*");
 - (h) non possa essere definita "*impresa in difficoltà*", ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento della Commissione (UE) n. C(2014) 651/2014 del 17 giugno 2014, qualora l'impresa richieda l'agevolazione ai sensi del predetto Regolamento
 - (i) non abbia sede legale in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale C(2012)8805;
 - (j) non sia stata oggetto di alcuna condanna con sentenza passata in giudicato:

1. per un reato riguardante la relativa condotta professionale tale da compromettere la capacità di attuare un'operazione;
 2. per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
- (k) non si sia resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione delle PMI Beneficiarie;
- (l) [non figuri nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;]
- (m) operi in uno dei settori Ateco di cui all'Allegato 3.5(m) (*Settori Ateco*);
- (n) svolga attività d'impresa che non comprende una delle seguenti tipologie:
1. un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa – senza limitazione – la clonazione umana a fini riproduttivi);
 2. produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
 3. finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 4. case da gioco e imprese equivalenti;
 5. gioco d'azzardo su internet e case da gioco on line;
 6. pornografia e prostituzione;
 7. energia nucleare;
 8. ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- (o) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, dell'utilizzo di risorse del POR per il tramite della Piattaforma e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 2.2 dell'allegato XII al Regolamento SIE. In particolare, ciascuna PMI Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma e, segnatamente: (a) tutte le misure di informazione e di

comunicazione a cura della PMI Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione; (b) durante l'attuazione di un'operazione, la PMI Beneficiaria dovrà informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;

- (ii) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:
 - (a) sia stato concesso in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) "*sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*";
 - (b) sia stato concesso per il medesimo progetto di investimento ammesso a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR;
 - (c) sia stato concesso:
 - 1. [ai sensi del Regolamento di Esenzione, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, par. 3 e 4, del predetto Regolamento di Esenzione; ovvero
 - 2. ai sensi del Regolamento De Minimis, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, par. 4, del Regolamento di Esenzione];
 - (d) sia di importo compreso tra [Euro 40.000,00 ed Euro 500.000,00]; e
 - (e) sia di durata compresa fra 24 mesi e 84 mesi, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;
- (iii) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa PMI Beneficiaria ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale; e
- (iv) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata:
 - (a) per operazioni inerenti il settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000;
 - (b) per operazioni inerenti il settore della trasformazione primaria di prodotti agricoli;

- (c) a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- (d) per l'acquisto di veicoli, per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- (e) in riferimento a progetti aventi l'obiettivo di innalzare i livelli di internazionalizzazione in relazione a spese non coerenti con le indicazioni fornite alle pagine 6 e 7 dalle Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione del Regolamento di Esenzione, disponibili alla pagina <http://www.regioni.it/newsletter/n-2669/del-24-02-2015/aiuti-di-stato-linee-guida-per-applicazione-regolamento-europeo-13573/>;
- (f) per qualsiasi altra finalità e/o a categorie di imprese escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, del Regolamento di Esenzione.

3.6. A ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere l'applicazione della Controgaranzia CDP alle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie, mediante invio a CDP di una comunicazione scritta sostanzialmente nei termini di cui *sub* Allegato 3.6 (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*) al presente Accordo Quadro (la "**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**"), nella quale dovranno essere specificati, tra l'altro:

- (i) l'importo e la durata di ciascun Finanziamento Garantito;
- (ii) l'importo e la durata di ciascuna Garanzia Confidi concessa, con espressa indicazione della Data di Efficacia, ai fini della decorrenza della Controgaranzia CDP;
- (iii) l'importo complessivo del relativo Portafoglio di Garanzie;
- (iv) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota Individuale di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della predetta Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tale Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione; e
- (v) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP che (a) dovrà essere compreso nella Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e (b) non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese a tale Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione nel Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso.

3.7. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 9.3 che segue, ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, una volta ricevuta da CDP, sarà irrevocabile. Resta, pertanto, inteso che, senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, qualsiasi

variazione dei termini indicati nella Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione dovrà essere comunicata a CDP da parte del relativo Confidi Ammesso alla prima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al verificarsi di tale variazione.

- 3.8.** Senza pregiudizio per quanto previsto dal Paragrafo 3.7 che precede, ciascun Confidi Ammesso si impegna a comunicare immediatamente, e comunque entro i termini di cui al Paragrafo 8(ix) che segue, pena la risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, conformemente ai termini ivi previsti: (i) il venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi ovvero (ii) la circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi.
- 3.9.** Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai Paragrafi 3.7 e 3.8 che precedono da parte dei singoli Confidi Ammessi, le Parti convengono che CDP avrà il diritto, ma non l'obbligo, di verificare in qualsiasi momento, entro la Data di Scadenza Finale, che i singoli Portafogli di Garanzie includano unicamente Garanzie Confidi la cui ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP sia intervenuta nel rispetto dei Requisiti previsti, e di comunicare al relativo Confidi Ammesso eventuali risultanze negative di tali verifiche, fermo restando il diritto per tale Confidi Ammesso di formulare a propria volta delle repliche rispetto a tali eventuali risultanze negative, entro [•] giorni dalla eventuale comunicazione ricevuta da CDP.
- 3.10.** Le Parti convengono che, in caso di perdita dei Requisiti Confidi Ammessi, il relativo Confidi Ammesso avrà la facoltà di riacquistare tali Requisiti Confidi Ammessi venuti meno entro [45] Giorni Lavorativi dalla comunicazione di cui al Paragrafo 3.8 che precede (il "*Cure Period*") ovvero a decorrere dalla apposita comunicazione da rendersi da parte di CDP all'esito delle verifiche eventualmente effettuate ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, restando inteso che:
- 3.10.1.** durante il *Cure Period*, non potrà in ogni caso essere richiesta dal Confidi Ammesso che risulti carente dei Requisiti Confidi Ammessi la concessione di alcuna Controgaranzia CDP; e
- 3.10.2.** laddove il riacquisto del relativo Requisito Confidi Ammessi perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale si intenderà risolto di diritto, conformemente ai termini ivi previsti, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period*.
- 3.11.** Qualora, all'esito della comunicazione resa dal relativo Confidi Ammesso ai sensi del Paragrafo 3.7 che precede ovvero delle verifiche eventualmente svolte da CDP ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, risulti che una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi, CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso emittente tale Garanzia Confidi, inviando

una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso non ammissibile.

3.12. In conseguenza della Comunicazione di Esclusione inviata ai sensi del Paragrafo 3.11 che precede:

- (i) la relativa Garanzia Confidi dovrà intendersi esclusa dal Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso a decorrere dalla data della Comunicazione di Esclusione (la "**Data di Esclusione**") e, pertanto, tale Confidi Ammesso non potrà inviare a CDP alcuna Richiesta di Escussione in relazione a tale Garanzia Confidi;
- (ii) CDP avrà diritto alla restituzione, entro [30/60] giorni dalla Data di Esclusione, di eventuali importi corrisposti sino alla Data di Esclusione (inclusa) in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP;
- (iii) il relativo Confidi Ammesso avrà diritto alla restituzione, entro [30/60] giorni dalla Data di Esclusione, di quanto pagato a CDP a titolo di Commissione di Garanzia in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, laddove l'originaria inclusione nel Portafoglio di Garanzie della Garanzia Confidi successivamente risultata non ammissibile non sia dovuta a dolo o colpa di tale Confidi Ammesso; e
- (iv) con effetto dalla Data di Esclusione, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi oggetto di esclusione.

4. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI GARANZIE

4.1. I Confidi Ammessi prendono atto e riconoscono che il valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie non potrà eccedere l'importo complessivo di Euro [14.111.374,53], al raggiungimento del quale:

- (i) CDP darà comunicazione di tale circostanza a ciascun Confidi Ammesso ai sensi e per gli effetti di cui ai relativi Accordi Bilaterali; e
- (ii) eventuali ulteriori richieste di concessione della Controgaranzia CDP s'intenderanno come non effettuate, senza obblighi aggiuntivi a carico di CDP, ferme restando le Controgaranzie CDP già in essere alla data della comunicazione di cui al precedente punto (i).

4.2. Ciascun Confidi Ammesso dovrà prontamente comunicare a CDP, a mezzo PEC, l'apertura del Portafoglio di Garanzie e l'avvio del *ramp-up* e costituire il Portafoglio di Garanzie entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*.

4.3. Le Parti convengono che la non veridicità o inesattezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese da un Confidi Ammesso ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che segue comporterà – senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, salvo quanto previsto dal Paragrafo 9.3(ii) che segue – l'impossibilità, per tale Confidi Ammesso, di sottoporre a CDP ulteriori richieste di inclusione di Garanzie Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie, sino a quando perduri la circostanza che abbia dato luogo a tale violazione di dichiarazioni e garanzie, a condizione che la relativa circostanza sia sanabile e venga effettivamente rimediata dal relativo Confidi Ammesso entro e non oltre [30] giorni da quando lo stesso Confidi Ammesso ne sia venuto a conoscenza ovvero da quando CDP abbia comunicato a tale Confidi Ammesso l'intervenuta rilevazione della predetta circostanza.

5. COMMISSIONE DI GARANZIA

5.1. Ciascun Confidi Ammesso corrisponderà a CDP una commissione di garanzia (la "**Commissione di Garanzia**"), nella misura pari al 3,00% del valore della Controgaranzia CDP, da corrispondersi [su base *upfront*] entro [•] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione (la "**Data di Pagamento della Commissione**").

5.2. In caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia, che non sia sanato entro [•] Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse.

6. MECCANISMO DI *EARN-OUT*

6.1. Le Parti convengono che, alla Data di Scadenza Finale, al raggiungimento di determinate soglie percentuali di Tasso di Perdita Lordo, CDP retrocederà al relativo Confidi Ammesso una parte della remunerazione incassata a titolo di *earn-out* (l'"**Eccedenza**"), da calcolarsi come segue:

- (i) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra il [9]% e il [10]%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari all'[80]% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia [- al netto delle commissioni di strutturazione e gestione -] e il [30]% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;
- (ii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra l'[8]% e il [9]%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari al [90]% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia [- al netto delle commissioni di strutturazione e gestione -] e il [30]% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;

(iii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia inferiore all'[8]%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari al [100]% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia[- al netto delle commissioni di strutturazione e gestione -] e il [30]% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate, fermo restando che nessuna Eccedenza sarà dovuta nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia pari al [10]%.

6.2. Le Parti convengono che, ai fini del calcolo dell'Eccedenza, non si terrà conto degli eventuali importi recuperati ai sensi del successivo Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1. Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di propria competenza, dichiara e garantisce a CDP quanto segue:

- (i) non sono richiesti permessi o autorizzazioni di alcun genere per la valida esecuzione del presente Accordo Quadro da parte propria, ovvero gli stessi sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (ii) l'esecuzione del presente Accordo Quadro e il perfezionamento delle obbligazioni nello stesso contenute non sono in conflitto con alcuna previsione di legge o di Statuto o di contratto, ovvero comunque obbligazioni nascenti da altro atto cui tale Confidi Ammesso sia parte e/o altre obbligazioni dallo stesso assunte o in altro modo su di esso incombenti;
- (iii) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti sono nel proprio interesse e a proprio beneficio e i competenti organi sociali hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale e il beneficio derivante a tale Confidi Ammesso dal presente Accordo Quadro;
- (iv) il presente Accordo Quadro prevede obbligazioni valide, efficaci e opponibili;
- (v) è un intermediario finanziario validamente iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- (vi) è investito dei poteri necessari per dare esecuzione e per perfezionare le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, inclusi (ma non limitati a) i poteri concernenti la sottoscrizione di qualsiasi documento, l'invio di informazioni e/o comunicazioni da compiersi in conformità con il presente Accordo Quadro, il perfezionamento di ogni atto o attività richiesto in virtù del presente Accordo Quadro e di tutte le necessarie delibere degli organi sociali che siano state o debbano essere validamente approvate per autorizzare l'esecuzione, il compimento e il perfezionamento delle menzionate obbligazioni;
- (vii) per quanto a propria conoscenza, non risulta pendente alcun procedimento civile, arbitrale o amministrativo dinanzi a qualsiasi autorità civile o amministrativa o a

collegio arbitrale, né le sopra menzionate istanze o procedimenti sono stati minacciati per iscritto.

7.2. Le Parti convengono che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 7.1 che precede si intenderanno ripetute a ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

8. IMPEGNI DI CIASCUN CONFIDI AMMESSO

Ciascun Confidi Ammesso si impegna a:

- (i) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie Confidi;
- (ii) selezionare le PMI Beneficarie in modo trasparente e non discriminatorio;
- (iii) effettuare le attività di calcolo dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis ovvero del Regolamento di Esenzione e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato (facendo, per esempio, riferimento al metodo approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 - Italia, *Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*)), verificando, pertanto, (a) l'intensità del relativo aiuto mediante utilizzo di apposito modello per l'identificazione e il calcolo di tale Equivalentente Sovvenzione Lordo, da mettersi a disposizione da parte di CDP, una volta ricevuto lo stesso dalla Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato;
- (iv) trasferire integralmente alle PMI Beneficarie il vantaggio derivante dalla Controgaranzia CDP, con obbligo di comunicare alla relativa PMI Beneficaria l'Equivalentente Sovvenzione Lordo generato dalla misura;
- (v) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tale da consentire la verifica immediata e univoca della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle PMI Beneficarie;
- (vi) alimentare il Registro nazionale degli Aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle PMI Beneficarie;
- (vii) dare comunicazione a CDP dell'avvenuta apertura del Portafoglio di Garanzie, mediante tempestiva trasmissione del modello riportato *sub* Allegato 8 (*Modello di Comunicazione Apertura Portafoglio*);
- (viii) comunicare la chiusura del Portafoglio di Garanzie entro il [●];
- (ix) comunicare a CDP prontamente, e comunque entro e non oltre [30] giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcuna delle circostanze che comportino (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio

della Controgaranzia CDP ovvero (b) la non veridicità o inesattezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che precede;

- (x) acquisire da ciascuna PMI Beneficiaria i riferimenti dell'atto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della Misura ER;
- (xi) non rilasciare Garanzie Confidi per un ammontare complessivo tale da generare, a fronte della relativa inclusione nel Portafoglio di Garanzie, un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte della Misura ER da erogarsi da parte della Regione, pari a Euro [114.111.374,52]. In particolare, per ciascuna Garanzia Confidi, il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere la Controgaranzia CDP fino a un importo massimo che garantisca il rispetto di un rapporto tra l'importo della Garanzia Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER non superiore a [4,53]; e
- (xii) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza annuale durante il Periodo di *Ramp-Up*, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai relativi Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi.

Fermi restando gli impegni di cui sopra, qualora il risultato del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, effettuato ai sensi del Paragrafo (iii) che precede, risultasse essere superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, ciascun Confidi Ammesso si impegna altresì a comunicare a CDP trimestralmente, attraverso la trasmissione di appositi modelli di rendicontazione condivisi tra le Parti, gli incrementi sugli importi garantiti e i dati relativi all'andamento del Portafoglio di Garanzie assistito dalla Controgaranzia CDP e, in particolare:

- (a) le condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi; e
- (b) il vantaggio riconosciuto alla relativa PMI Beneficiaria.

Ai fini dell'informativa di cui alla lettera (b), che precede, ciascun Confidi Ammesso dovrà dare evidenza a CDP di avere espressamente indicato e rappresentato alla relativa PMI Beneficiaria il differente trattamento economico applicabile nelle due ipotesi alternative di "concessione" e di "non concessione" della Controgaranzia CDP con riferimento, tra l'altro, a:

- (i) la minore commissione di garanzia richiesta alla PMI Beneficiaria;
- (ii) il maggiore importo del Finanziamento Garantito concesso; e
- (iii) il minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste dal relativo Finanziatore Garantito alla PMI Beneficiaria,

a fronte della concessione della Controgaranzia CDP.

9. ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA CDP

9.1. A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, ad ogni Data di Richiesta Escussione ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* Allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*), nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (1) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte di ciascun Confidi Ammesso non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite Individuale e (2) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

9.2. Senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo 9.3 e all'Articolo 10 (*Limite del Cap Prime Perdite Individuale e del Cap Prime Perdite Complessivo*) che seguono, a fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro [15] ([quindici]) giorni, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al relativo Confidi Ammesso, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

9.3. Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata da un Confidi Ammesso che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato a tale Confidi Ammesso entro [•] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dal presente Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre [•] Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo

Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza;
e

(ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (i) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (ii) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP, restando inteso che CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso oggetto di revoca e che, in tal caso:

(a) CDP avrà diritto alla restituzione, entro [30/60] giorni dalla predetta revoca, di eventuali importi corrisposti sino a tale data in relazione alla Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP; e

(b) con effetto dalla data di revoca, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP.

10. LIMITE DEL CAP PRIME PERDITE INDIVIDUALE E DEL CAP PRIME PERDITE COMPLESSIVO

10.1. Le Parti convengono che la Controgaranzia CDP garantisce (i) il singolo Portafoglio di Garanzie di ciascun Confidi Ammesso nella misura massima del relativo Cap Prime Perdite Individuale e (ii) la complessità dei Portafogli di Garanzie, su base aggregata, nella misura massima del Cap Prime Perdite Complessivo.

10.2. Resta inteso che, a fronte dell'avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare pari al Cap Prime Perdite Individuale, il relativo Confidi Ammesso, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.

11. GESTIONE DEI RECUPERI

11.1. Con il presente Accordo Quadro, CDP, anche in qualità di mandataria della Regione e con facoltà di sub-mandato per conto della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di

Finanziamento, affida a ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza e con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate da CDP a favore del relativo Confidi Ammesso a seguito di escussione della Controgaranzia CDP in conseguenza della previa escussione di alcuna delle Garanzie Confidi rilasciate da tale Confidi Ammesso e conseguente surroga di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che tale Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie.

11.2. Fermo restando quanto precede, CDP affida a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) generato nei casi di carenza o perdita dei Requisiti Garanzie Confidi relativi alle rispettive Garanzie Confidi in conseguenza di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa PMI Beneficiaria.

11.3. Ai fini di cui ai Paragrafi 11.1 e 11.2 che precedono, il relativo Confidi Ammesso potrà:

(i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e

(ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti,

informando in ogni caso prontamente CDP della modalità attraverso la quale intenda procedere al recupero in questione.

11.4. Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a trasferire a CDP un ammontare pari (i) all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del Paragrafo 11.1 che precede e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2 che precede, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero. A tale riguardo il relativo Confidi Ammesso trasmetterà, alla prima Data di Comunicazione dei Recuperi successiva all'avvenuto incasso delle somme recuperate, un report conforme al modello riportato *sub* Allegato 11.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*), impegnandosi a liquidare le somme recuperate entro e non oltre [15] Giorni Lavorativi dalla medesima Data di Comunicazione dei Recuperi.

11.5. Resta inteso tra le Parti che gli obblighi, a carico del singolo Confidi Ammesso, di recupero e pagamento dei relativi importi di cui al presente Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, sino al permanere, in capo a tale Confidi Ammesso, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

12. DURATA

Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 2.3 e 2.5 che precedono e fatte salve le cause di risoluzione anticipata previste dal successivo Articolo 13 (*Risoluzione*) ovvero

prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo Quadro entra in vigore a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e cesserà di avere effetti al momento dell'integrale restituzione di tutti gli importi dovuti a CDP ai sensi del presente Accordo Quadro alla Data di Scadenza Finale e oggetto di recupero, anche successivamente alla Data di Scadenza Finale, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, fermo restando che:

- (i) qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione della Controgaranzia CDP, con cui si comunichi l'inclusione di nuove Garanzie Confidi, dovrà essere formulata esclusivamente entro il termine del Periodo di *Ramp-up* e, ove intervenuta successivamente, si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro fatto salvo l'obbligo di rispettare gli adempimenti informativi relativi al Portafoglio di Confidi per tutta la durata;
- (ii) qualsiasi escussione della Controgaranzia CDP potrà intervenire esclusivamente sulla base di una Richiesta di Escussione formulata entro e non oltre l'ultima Data di Richiesta Escussione applicabile per il relativo Confidi Ammesso, termine oltre il quale ogni eventuale Richiesta di Escussione si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro; e
- (iii) fatto salvo quanto disposto ai Paragrafi (i) e (ii) che precedono, ciascun Confidi Ammesso, lungo tutta la durata del presente Accordo Quadro, dovrà garantire il rispetto degli adempimenti informativi relativi, tra l'altro, allo stato del Portafoglio di Garanzie, alle eventuali variazioni intervenute sulle Garanzie Confidi e agli importi eventualmente recuperati.

13. RISOLUZIONE

13.1. Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 2.5 che precede e senza pregiudizio per le previsioni di cui ai singoli Accordi Bilaterali in relazione alle circostanze che possano comportare la risoluzione degli stessi, CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di tutti i Confidi Ammessi.

13.2. CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (i) mancato pagamento, da parte di tutti i Confidi Ammessi, della Commissione di Garanzia nei termini di cui all'Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*) che precede, che non sia sanato entro [•] Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza; e
- (ii) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del Paragrafo 9.3(ii) che precede, con riferimento alla totalità dei Confidi Ammessi.

13.3. La risoluzione del presente Accordo Quadro sarà comunicata da CDP a ciascun Confidi Ammesso ai sensi del successivo Articolo 16 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al Paragrafo 9.3(ii) che precede, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa a ciascun Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

14. MODIFICHE E RINUNZIE

14.1. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato o integrato soltanto in forza di accordo scritto tra le Parti.

14.2. Ciascuna delle Parti si impegna a formalizzare ogni atto integrativo, modificativo e/o ricognitivo del presente Accordo Quadro ovvero dei relativi Accordi Bilaterali che dovesse rendersi necessario ovvero che dovesse essere ritenuto comunque opportuno da parte di CDP, al fine di recepire incrementi della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP conseguenti alla messa a disposizione, da parte della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, di risorse integrative aggiuntive rispetto alle iniziali Risorse ER.

15. INVALIDITÀ PARZIALE

15.1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo Quadro, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo Quadro.

15.2. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

16. COMUNICAZIONI

16.1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Quadro, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata *brevi manu* ovvero inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

(i) per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.:**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

alla c.a. di [•]

e-mail: [•]

- PEC: [•]
- (ii) per [•]:
- [•]
- alla c.a. di [•]*
- e-mail: [•]
- PEC: [•]
- (iii) per [•]:
- [•]
- alla c.a. di [•]*
- e-mail: [•]
- PEC: [•]
- (iv) per [•]:
- [•]
- alla c.a. di [•]*
- e-mail: [•]
- PEC: [•]
- (v) per [•]:
- [•]
- alla c.a. di [•]*
- e-mail: [•]
- PEC: [•]

- 16.2.** Qualsiasi comunicazione si intenderà debitamente effettuata se inviata o consegnata agli indirizzi di cui al Paragrafo 16.1, e si intenderà ricevuta (i) alla data della consegna a mano così come indicata in apposita ricevuta scritta, (ii) alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno ovvero (iii) alla data risultante dalla certificazione se trasmessa a mezzo PEC, purché detta trasmissione sia stata effettuata entro le ore 16 in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Resta inteso che le informazioni riportate nelle schede di cui agli Allegati del presente Accordo Quadro dovranno essere trasmesse, tra l'altro, tramite l'invio di appositi documenti in formato elettronico ".csv".
- 16.3.** Ogni comunicazione o documentazione da farsi o da consegnarsi da una Parte a un'altra ai sensi del presente Accordo Quadro dovrà essere in lingua italiana.

17. RINUNZIA E CUMULABILITÀ DEI RIMEDI

17.1. L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo Quadro non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo Quadro precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

17.2. I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

18. DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Accordo Quadro e i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti non potranno in alcun caso essere ceduti dalle Parti ad alcun soggetto terzo.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1. Il presente Accordo Quadro è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.

19.2. Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di [Roma] avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione allo stesso.

Allegati:

- *Allegato H (Scheda Tecnica)*
- *Allegato 2.2 (Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia)*
- *Allegato 2.4 (Modello di Atto di Adesione e Ricognizione)*
- *Allegato 3.5(m) Settori Ateco*
- *Allegato 3.6 (Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione)*
- *Allegato 3.11 (Modello di Comunicazione di Esclusione)*
- *Allegato 8 (Modello di Comunicazione Apertura Portafoglio)*
- *Allegato 9.1 (Modello di Richiesta di Escussione)*
- *Allegato 11.4 (Modello di Comunicazione dei Recuperi)*

* * * * *

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Nome:

Titolo:

Per [•]

Nome:

Titolo:

ALLEGATO H

Scheda Tecnica

[•]

ALLEGATO 2.2**Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia****TRA**

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], iscritto all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia al n. [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (il "**Confidi Ammesso Rilevante**" e, unitamente a CDP, le "**Parti**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];

PREMESSO CHE:

- (A) [[in data [•], CDP, da una parte, e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i "**Confidi Ammessi**"), dall'altra, hanno sottoscritto un accordo di garanzia che disciplina i termini e le condizioni generali dell'operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l' "**Accordo Quadro**")]/[in data [•], il Confidi Ammesso Rilevante, [•], ha sottoscritto per accettazione un apposito atto di adesione e ricognizione ("**Atto di Adesione e Ricognizione**") di cui al Paragrafo 2.4 dell'accordo quadro di garanzia sottoscritto in data [•] tra CDP e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i "**Confidi Ammessi**"), che disciplina i termini e le condizioni generali dell'operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l' "**Accordo Quadro**")]];
- (B) ai sensi dell'Accordo Quadro, CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi si sono impegnati a sottoscrivere singoli accordi bilaterali di garanzia volti a disciplinare i termini specifici della Controgaranzia CDP da rilasciarsi, da parte di CDP e in esecuzione dell'Accordo Quadro, a beneficio del singolo Confidi Ammesso;
- (C) le Parti intendono, pertanto, sottoscrivere il presente accordo bilaterale (l' "**Accordo Bilaterale**") in esecuzione dell'impegno di cui all'Accordo Quadro richiamato alla Premessa (B) che precede.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. (Definizioni e interpretazione)

1.1. Nel presente Accordo Bilaterale:

- (i) qualsiasi riferimento a un "Articolo" o a una "Premessa" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo o a una premessa del presente Accordo Bilaterale;
- (ii) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (iii) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

1.2. Le Premesse del presente Accordo Bilaterale costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Ove non altrimenti definiti, i termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Accordo Bilaterale, avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

1.4. Nel presente Accordo Bilaterale i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

"**Accordo Bilaterale**" ha il significato di cui alla Premessa (C).

"**Accordo Quadro**" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"**Cap Prime Perdite**" indica il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi, di tempo in tempo in essere, incluse nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

"**CDP**" ha il significato di cui in epigrafe.

"**Confidi Ammessi**" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"**Confidi Ammesso Rilevante**" ha il significato di cui in epigrafe.

"**Controgaranzia CDP**" indica la controgaranzia prestata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante, in conformità ai termini di cui al presente Accordo Bilaterale e all'Accordo Quadro.

"**Garanzia Confidi**" indica ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Ammesso Rilevante a garanzia dei finanziamenti concessi alle PMI Beneficiarie.

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a [Bologna] e Roma, e (ii)

in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“**Portafoglio di Garanzie**” indica, collettivamente, l’insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.

“**Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi, di tempo in tempo in essere, inclusa nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

Articolo 2. (Controgaranzia CDP)

- 2.1.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall’Accordo Quadro, CDP concede e s’impegna a concedere al Confidi Ammesso Rilevante la Controgaranzia CDP, con riferimento alle singole Garanzie Confidi incluse nel relativo Portafoglio di Garanzie ai sensi della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, nel limite della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e comunque fino a concorrenza del Cap Prime Perdite di tempo in tempo in essere, alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Bilaterale.
- 2.2.** Resta inteso che, a fronte dell’avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare totale pari al Cap Prime Perdite, il Confidi Ammesso Rilevante, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.
- 2.3.** In ragione della presa d’atto effettuata dal Confidi Ammesso Rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 4.1 dell’Accordo Quadro, CDP s’impegna a comunicare prontamente al Confidi Ammesso Rilevante, ai sensi dall’Articolo 7 (*Comunicazioni*) che segue, il raggiungimento del valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie costituiti, su base aggregata, dai Confidi Ammessi.
- 2.4.** Fermo restando quanto precede, in caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia, che non sia sanato entro [...] Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse, conformemente ai termini di cui al paragrafo 5.2 dell’Accordo Quadro.

Articolo 3. (Efficacia)

- 3.1.** Le Parti prendono atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale in esecuzione e ai sensi del paragrafo 2.3 dell’Accordo Quadro, si perfeziona tra le Parti

medesime l'efficacia dello stesso Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Bilaterale.

3.2. Il Confidi Ammesso Rilevante prende, altresì, atto che:

- (i) l'eventuale risoluzione del presente Accordo Bilaterale, conformemente ai termini di cui all'articolo 4 (*Risoluzione*) che segue, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.5 dell'Accordo Quadro; e
- (ii) l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro, conformemente ai termini di cui all'articolo 13 (*Risoluzione*) dello stesso Accordo Quadro, comporterà l'automatica risoluzione anche del presente Accordo Bilaterale,

in ogni caso, senza pregiudizio per la Controgaranzia CDP in essere alla data della relativa risoluzione.

Articolo 4. (Risoluzione)

4.1. CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Bilaterale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione da parte del Confidi Ammesso Rilevante delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo Bilaterale e/o dall'Accordo Quadro.

4.2. CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Bilaterale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- (i) mancata comunicazione, da parte del Confidi Ammesso Rilevante, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.8 dell'Accordo Quadro: (i) del venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi ovvero (ii) della circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi;
- (ii) mancato riacquisto, nei termini e alla condizioni di cui al paragrafo 3.10.2 dell'Accordo Quadro, dei perduti Requisiti Confidi Ammesso, così come definiti all'articolo 1 (*Definizioni e Interpretazione*) dell'Accordo Quadro;
- (iii) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 (*Impegni di ciascun Confidi Ammesso*) dell'Accordo Quadro;
- (iv) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro; e
- (v) mancata corresponsione a CDP di quanto alla stessa dovuto a titolo di recupero, anche in relazione all'Equivalente Sovvenzione Lordo, conformemente ai termini di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro,

restando, in ogni caso, inteso che il ricorrere di alcuna delle circostanze sopra elencate non porterà la risoluzione dell'Accordo Quadro.

- 4.3.** La risoluzione del presente Accordo Bilaterale sarà comunicata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante ai sensi del successivo Articolo 7 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa al Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

Articolo 5. (Escussione della controgaranzia CDP)

- 5.1.** A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, il Confidi Ammesso Rilevante potrà richiedere, ad ogni Data di Richiesta Escussione, l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*) dell'Accordo Quadro, nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (i) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte del Confidi Ammesso Rilevante non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite e (ii) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

- 5.2.** A fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro [15] ([quindici]) giorni, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al Confidi Ammesso Rilevante, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

- 5.3.** Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata dal Confidi Ammesso Rilevante che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato al Confidi Ammesso Rilevante entro [•] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti

dall'Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre [•] Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e

- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (1) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso Rilevante al momento della Comunicazione di Inclusion e Rendicontazione e (2) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP.

Articolo 6. (Recuperi)

Con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale, il Confidi Ammesso Rilevante espressamente conferma e riconosce integralmente, a beneficio di CDP, i termini e le condizioni di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, restando, pertanto, per l'effetto, espressamente inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi, a carico del Confidi Ammesso Rilevante, di recupero e pagamento dei relativi importi, di cui al predetto articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, ivi incluso con riferimento all'Equivalente Sovvenzione Lordo, resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Accordo Bilaterale ovvero dell'Accordo Quadro, sino al permanere, in capo al Confidi Ammesso Rilevante, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

Articolo 7. (Comunicazioni)

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Bilaterale, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 16 (*Comunicazioni*) dell'Accordo Quadro.

Articolo 8. (Legge applicabile e foro competente)

- 8.1.** Il presente Accordo Bilaterale è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- 8.2.** Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di [Roma] avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra CDP e il Confido Ammesso Rilevante in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Bilaterale o comunque in relazione allo stesso.

* * * * *

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

Nome:

Titolo:

ALLEGATO 2.4**Modello di Atto di Adesione e Ricognizione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

[*Confidi Aderente*]

Egredi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [•] – Atto di Adesione e Ricognizione

facciamo riferimento all'accordo quadro di garanzia, copia del quale è allegata al presente Atto di Adesione e Ricognizione (l'"**Accordo Quadro**"), da noi sottoscritto in data [•] con i Confidi Ammessi (come ivi definiti) e recante la disciplina di termini e condizioni generali della Controgaranzia CDP (come ivi definita).

I termini utilizzati in lettera maiuscola nel presente Atto di Adesione e Ricognizione e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

All'esito dell'intervenuta selezione del Vostro Confidi in qualità di Confidi Ammesso, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 2.4 dell'Accordo Quadro, Vi chiediamo, anche a beneficio dei Confidi Ammessi che siano parte dell'Accordo Quadro alla data del presente Atto di Adesione e Ricognizione, di:

(A) confermare:

- (i) di essere a conoscenza dei contenuti e delle previsioni di cui all'allegato Accordo Quadro;
- (ii) la volontà di aderire all'Accordo Quadro, in qualità di Confidi Aderente;
- (iii) la piena, completa e integrale accettazione dei termini e delle condizioni di cui all'Accordo Quadro;
- (iv) la volontà di assumere i diritti e obblighi che discendono dall'Accordo Quadro in capo a ciascun Confidi Ammesso; e
- (v) l'impegno a sottoscrivere un apposito Accordo Bilaterale, nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*) all'Accordo Quadro;

riconoscendo e accettando che l'efficacia dell'adesione all'Accordo Quadro resterà, in ogni caso, subordinata alla valida sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di cui al punto (v) che precede; e

- (B) autorizzare espressamente CDP a comunicare prontamente a mezzo PEC agli altri Confidi Ammessi la Vostra intervenuta adesione all'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 2.4 dello stesso Accordo Quadro.

Laddove conveniate con tutto quanto precede, Vi chiediamo di restituirci copia del presente Atto di Adesione e Ricognizione, stampata su Vostra carta intestata e debitamente sottoscritta in calce in segno di piena e incondizionata accettazione dei termini sopra esposti.

Distinti Saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

ALLEGATO 3.5(m)

Settori Ateco

Codici ATECO ammissibili, individuati dalla Strategia Regione di Specializzazione Intelligente

Il testo completo della Strategia e relativi allegati è disponibile all'indirizzo:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/nesr/por2014-2020/documenti/documenti-poriesr-2014-2020>

Priorità A – Sistema agroalimentare

ATECO	Descrizione
01.11.1	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi oleosi
01.11.3	Coltivazione di legumi da granella
01.11.4	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.0	Coltivazione di riso
01.13.1	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.2	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.4	Coltivazione di patate
01.14.0	Coltivazione di canna da zucchero
01.21.0	Coltivazione di uva
01.24.0	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.0	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.0	Coltivazione di frutti oleosi
01.27.0	Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.0	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.0	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.0	Riproduzione delle piante
01.41.0	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.0	Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.0	Allevamento di cavalli e altri equini
01.45.0	Allevamento di ovini e caprini
01.46.0	Allevamento di suini
01.47.0	Allevamento di pollame
01.49.1	Allevamento di conigli
01.49.3	Apicoltura
01.49.9	Allevamento di altri animali nca
01.50.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.61.0	Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.0	Attività che seguono la raccolta
01.64.0	Lavorazione delle sementi per la semina
03.11.0	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.0	Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.0	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.0	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
10.11.0	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.0	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.0	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.0	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
10.31.0	Lavorazione e conservazione delle patate

10.32.0	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.0	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.1	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.2	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
10.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.1	Trattamento igienico del latte
10.51.2	Produzione dei derivati del latte
10.52.0	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.1	Molitura del frumento
10.61.2	Molitura di altri cereali
10.61.3	Lavorazione del riso
10.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.0	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.2	Produzione di pasticceria fresca
10.72.0	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.0	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.0	Produzione di zucchero
10.82.0	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.0	Lavorazione del tè e del caffè
10.84.0	Produzione di condimenti e spezie
10.85.0	Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
10.86.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.0	Produzione di prodotti alimentari nca
10.91.0	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.0	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01.0	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.2	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.0	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.0	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.0	Produzione di birra
11.06.0	Produzione di malto
11.07.0	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
17.12.0	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.0	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15.0	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.20.0	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i
20.41.1	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti
20.42.0	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.52.0	Fabbricazione di colle
20.53.0	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.2	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.3	Trattamento chimico degli acidi grassi
22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo
25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o
25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate
26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
36.00.0	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38.21.0	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.3	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
46.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze
46.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni,
46.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo
46.23.0	Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.31.1	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.2	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.1	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.2	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.2	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37.0	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.3	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.9	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.61.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.75.0	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
46.76.3	Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.77.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
47.11.1	Ipermercati
47.11.2	Supermercati
47.11.3	Discount di alimentari
47.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
47.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.1	Commercio al dettaglio di pane
47.24.2	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.0	Commercio al dettaglio di bevande
47.29.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.2	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.3	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.75.2	Erboristerie
47.81.0	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.91.1	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
56.10.1	Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.2	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3	Gelaterie e pasticcerie
56.10.4	Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.5	Ristorazione su treni e navi
56.21.0	Catering per eventi, banqueting
56.29.1	Mense
56.29.2	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.0	Bar e altri esercizi simili senza cucina
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.11.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
74.90.1	Consulenza agraria
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
75.00.0	Servizi veterinari
81.22.0	Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29.1	Servizi di disinfestazione
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese
84.12.1	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
84.13.2	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e

Priorità A – Sistema edilizia e costruzioni

Ateco	Descrizione
08.11.0	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e
08.12.0	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.99.0	Estrazione di altri minerali nca
13.99.9	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
16.10.0	Taglio e piallatura del legno
16.21.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.2	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
19.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.52.0	Fabbricazione di colle
20.60.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
23.11.0	Fabbricazione di vetro piano
23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro
23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari

23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.0	Produzione di cemento
23.52.1	Produzione di calce
23.52.2	Produzione di gesso
23.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.0	Produzione di malta
23.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.0	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.0	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.0	Stiratura a freddo di barre
24.32.0	Laminazione a freddo di nastri
24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
24.34.0	Trafilatura a freddo
24.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati
24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.93.1	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.31.0	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.32.0	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40.0	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
35.11.0	Produzione di energia elettrica
35.12.0	Trasmissione di energia elettrica
35.13.0	Distribuzione di energia elettrica
35.22.0	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.30.0	Fornitura di vapore e aria condizionata
38.11.0	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.0	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.0	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost

38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
39.00.0	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41.10.0	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.0	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.0	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.0	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.0	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.0	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.0	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.0	Costruzione di opere idrauliche
42.99.0	Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.11.0	Demolizione
43.12.0	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.0	Trivellazioni e perforazioni
43.21.0	Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.0	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.29.0	Altri lavori di costruzione e installazione
43.31.0	Intonacatura e stuccatura
43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.0	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.0	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.91.0	Realizzazione di coperture
43.99.0	Altri lavori specializzati di costruzione nca
46.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
46.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.47.3	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
46.63.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.73.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-
46.73.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.4	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento
47.52.1	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
47.52.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
52.21.1	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.2	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.3	Gestione di stazioni per autobus
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.24.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
68.10.0	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.20.0	Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
68.31.0	Attività di mediazione immobiliare
68.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
71.11.0	Attività degli studi di architettura
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.3	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.4	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.5	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici

74.10.9	Altre attività di design
74.90.2	Consulenza in materia di sicurezza
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
81.10.0	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.21.0	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.0	Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.30.0	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
84.12.3	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
84.13.3	Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione

Priorità A – Meccatronica e motoristica

Ateco	Descrizione
20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
22.11.1	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.2	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.0	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
24.10.0	Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati
24.52.0	Fusione di acciaio
24.53.0	Fusione di metalli leggeri
24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi
25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.0	Lavori di meccanica generale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.93.1	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici
26.12.0	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.1	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.0	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
26.70.2	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.0	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.0	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.32.0	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40.0	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
28.24.0	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.0	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e
28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
28.96.0	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
28.99.1	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.0	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli
30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
30.40.0	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)
30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.4	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.09.2	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.2	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.3	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
33.12.4	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione

33.12.5	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine
33.13.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature
33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
38.32.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
46.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni,
52.21.1	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.9	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.24.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici

Priorità B – Industrie della salute e del benessere

Ateco	Descrizione
01.28.0	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
10.86.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
17.22.0	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.41.1	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti
20.42.0	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.2	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
21.10.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

21.20.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.4	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
32.30.0	Fabbricazione di articoli sportivi
32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti
32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.3	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.4	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
38.12.0	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
46.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.2	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.3	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.49.4	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.73.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-
47.52.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.73.1	Farmacie
47.73.2	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
47.74.0	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.1	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
47.75.2	Erboristerie
72.11.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
72.20.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
75.00.0	Servizi veterinari
84.12.1	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
86.10.1	Ospedali e case di cura generici
86.10.2	Ospedali e case di cura specialistici
86.10.3	Istituti, cliniche e policlinici universitari
86.10.4	Ospedali e case di cura per lunga degenza
86.21.0	Servizi degli studi medici di medicina generale
86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori
86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici
86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per
86.90.2	Attività paramediche indipendenti
86.90.3	Attività svolta da psicologi
86.90.4	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri servizi
87.10.0	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.0	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.0	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.0	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.0	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
93.11.2	Gestione di piscine
93.11.3	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.9	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.0	Attività di club sportivi
93.13.0	Gestione di palestre
96.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.2	Stabilimenti termali
96.09.0	Attività di servizi per la persona nca

Priorità B – Industrie culturali e creative

Ateco	Descrizione
14.11.0	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.1	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.2	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.1	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.2	Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
14.31.0	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.0	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.12.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.1	Fabbricazione di calzature
18.11.0	Stampa di giornali
18.12.0	Altra stampa
18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0	Legatoria e servizi connessi
18.20.0	Riproduzione di supporti registrati
23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.0	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
26.30.1	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.70.2	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
32.12.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
32.12.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.0	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.1	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.2	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
46.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.44.1	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.48.0	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.3	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
47.59.1	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.2	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.6	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.61.0	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.1	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.63.0	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.65.0	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.77.0	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.3	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e
47.79.1	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.4	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
58.11.0	Edizione di libri

58.13.0	Edizione di quotidiani
58.14.0	Edizione di riviste e periodici
58.19.0	Altre attività editoriali
58.21.0	Edizione di giochi per computer
58.29.0	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
59.11.0	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.0	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.0	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.0	Attività di proiezione cinematografica
59.20.1	Edizione di registrazioni sonore
59.20.2	Edizione di musica stampata
59.20.3	Studi di registrazione sonora
60.10.0	Trasmissioni radiofoniche
60.20.0	Programmazione e trasmissioni televisive
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.2	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.0	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.0	Portali web
63.91.0	Attività delle agenzie di stampa
63.99.0	Altre attività dei servizi di informazione nca
71.11.0	Attività degli studi di architettura
73.11.0	Agenzie pubblicitarie
73.12.0	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.2	Attività dei disegnatori grafici
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9	Altre attività di design
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
77.22.0	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
79.90.1	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
79.90.2	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
81.30.0	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
85.31.2	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.0	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)
85.42.0	Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
85.51.0	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.0	Formazione culturale
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
90.01.0	Rappresentazioni artistiche
90.02.0	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.0	Creazioni artistiche e letterarie
90.04.0	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.0	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.0	Attività di musei
91.03.0	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.0	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.0	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.1	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
---------	---

Priorità D – Servizi ad alta intensità di conoscenza

Ateco	Descrizione
58.21.0	Edizione di giochi per computer
58.29.0	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.0	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.0	Portali web
70.21.0	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.0	Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
71.11.0	Attività degli studi di architettura
71.12.1	Attività degli studi di ingegneria
71.12.2	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.3	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.4	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.5	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
72.11.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.0	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
72.20.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.11.0	Agenzie pubblicitarie
73.12.0	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
73.20.0	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.2	Attività dei disegnatori grafici
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9	Altre attività di design
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.30.0	Traduzione e interpretariato
74.90.1	Consulenza agraria
74.90.2	Consulenza in materia di sicurezza
74.90.9	Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
75.00.0	Servizi veterinari
82.11.0	Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
82.30.0	Organizzazione di convegni e fiere
82.91.2	Agenzie di informazioni commerciali
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.2	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese
86.90.3	Attività svolta da psicologi

ALLEGATO 3.6**Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egredi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, i termini definiti nell'accordo quadro di Garanzia stipulato in data [●] (l'"**Accordo Quadro di Garanzia**") avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con la presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi comunichiamo che, nel corso del trimestre [●], [non abbiamo sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [abbiamo sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata scheda 3.6.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione):]

Ai sensi del Paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia, nonché dell'articolo 2 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●], Vi chiediamo di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi dichiariamo e confermiamo che:

- (a) l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali con la presente chiediamo la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [●];
- (b) il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [●];
- (c) il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [●];

- (d) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (e) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- (f) tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- (g) siamo in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione; e
- (h) utilizzeremo la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del Portafoglio di Garanzie.

Si attesta altresì che le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione rispettano le condizioni di cui al Paragrafo 3.5 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi comunichiamo le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. parte e) con riferimento ai termini comunicati in occasione della scorsa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con i migliori saluti,

[Confidi Ammesso]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 3.6.A DELL'ALLEGATO 3.6

Scheda di Inclusione e Rendicontazione

Parte A1 - PMI Beneficiarie

A.1.1	A.1.2	A.1.3	A.1.4	A.1.5	A.1.6	A.1.7	A.1.8	A.1.9	A.1.10	A.1.11	A.1.12	A.1.13
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Denominazione PMI Beneficiaria	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Sede Legale	Indirizzo Sede operativa	C.A.P. Sede operativa	Paese	Data di costituzione	Settore (Aeco 2007)	Numero di dipendenti alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Fatturato Totale (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Totale Attivo (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso (ove disponibile)	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

Parte A2 - Nuovi Finanziamenti Garantiti

A.2.1	A.2.2	A.2.3	A.2.4	A.2.5	A.2.6	A.2.7
Numero identificativo finanziamento	Valuta	Scopo	Importo finanziamento	Durata (mesi)	Preammortamento (mesi)	Data erogazione
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

A.2.3	
Code	Descrizione

0	Altro
1	Attività immateriali
2	Attività materiali
3	Capitale circolante
4	Attività immateriali e capitale circolante
5	Attività materiali e capitale circolante
6	Attività materiali, immateriali e capitale circolante
7	[Business Transfer]
8	Attività materiali e immateriali

A.2.8	A.2.9	A.2.10	A.2.11	A.2.12
Data prima erogazione	Data prima rata ammortamento	Tipologia e profilo di Ammortamento	Periodicità ammortamento	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio [eventualmente specificare codifiche]	Obbligatorio	Facoltativo

Parte A3 – Nuove Garanzie Confidi incluse

A.1.1	A.2.1	A.3.1	A.3.2	A.3.3	A.3.4	A.3.5	A.3.6	A.3.7	A.3.8	A.3.9	A.3.10	A.3.11
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Ammontare garanzia	Tasso di garanzia	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	ABI Soggetto Finanziatore	CAB Soggetto Finanziatore	Provincia	Paese	Ammontare contributo in conto capitale Regione	Beneficio di cui all'articolo 8 (Vantaggio per PMI Beneficiaria)	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

Parte B – Lista delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie

A.1.1	A.2.1	B.1	B.2	B.3
-------	-------	-----	-----	-----

Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Totale Erogato	Debito residuo	Completamento erogazione finanziamento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	(Sì/No) Obbligatorio

Parte D - Rimborso dei Finanziamenti Garantiti

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	D.1 Data pagamento finale
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

Parte E - Variazioni

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	E.1 Campo oggetto di variazione	E.2 Vecchio valore	E.3 Nuovo Valore
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

ALLEGATO 3.11**Modello di Comunicazione di Esclusione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

A: [Confidi Ammesso]

Da: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Esclusione

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Esclusione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Esclusione.

Con riferimento alla vostra Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione datata [●], con la presente vi comunichiamo che la/e Garanzia/e Confidi di cui all'allegata scheda 3.11.A è/sono esclusa/e dal Portafoglio di Garanzie [in ragione del mancato pagamento, nei termini di cui al Paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, della Commissione di Garanzia]:

[descrizione della/e garanzie escluse] (la/e “**Garanzia/e Confidi Esclusa/e**”)

e, ai sensi del [Paragrafo 3.11 dell'Accordo Quadro di Garanzia / Paragrafo 2.4 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●]], vi informiamo che la/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è esclusa/sono escluse dal beneficio della Controgaranzia CDP.

L'importo complessivo in linea capitale della/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è [●].

[*ulteriori istruzioni da inserirsi*]

[Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 3.9 dell'Accordo Quadro di Garanzia, vi richiediamo di rimborsarci, entro [quindici] Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al Paragrafo 3.12 dell'Accordo Quadro di Garanzia, qualsiasi pagamento effettuato ai sensi della Richiesta di Escussione datata [●] ed effettuato da CDP in data [●] in relazione alla/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e.]

In fede

In nome e per conto di

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

SCHEDA 3.11.A DELL'ALLEGATO 3.11**Scheda di Comunicazione di Esclusione****Parte E - Finanziamenti Garantiti oggetto di esclusione**

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	F.1 Data Evento	F.2 Tipo Evento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

ALLEGATO 8

Modello di Comunicazione Apertura Portafoglio

[•]

ALLEGATO 9.1**Modello di Richiesta di Escussione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egredi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Richiesta di Escussione

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Richiesta di Escussione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Richiesta di Escussione.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo subito un'escussione in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 9.1.A/ alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 9.1.A] / e che, durante il trimestre: (i) [l'importo aggregato delle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è [●]] / [non abbiamo sofferto alcuna perdita in relazione alle ulteriori Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Ai sensi dell'articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi chiediamo di pagare un importo pari a [●] (l'“**Importo**”), da accreditarsi sul seguente conto bancario IBAN numero [●] e Codice SWIFT [●].

Certifichiamo che [la Garanzia Confidi a cui si riferisce la presente Richiesta di Escussione è conforme / le Garanzie Confidi alle quali si riferisce la presente Richiesta di Escussione sono conformi] ai Requisiti Garanzie Confidi.

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo allo scrivente Confidi Ammesso ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia ovvero dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●].

Con i migliori saluti,

[Confidi Ammesso]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 9.1.A DELL'ALLEGATO 9.1**Scheda di Richiesta di Escussione**

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	A.2.2 Valuta	C.1 Data pagamento escussione	C.2 Importo escusso – quota capitale	C.3 Importo escusso – quota interessi	C.4 Importo garantito Confidi	C.5 Importo garantito Controgaranzia CDP	C.6 Importo escusso Controgaranzia CDP
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

ALLEGATO 11.4**Modello di Comunicazione dei Recuperi**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egredi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione dei Recuperi

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Comunicazione dei Recuperi, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'"**Accordo Quadro di Garanzia**") avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Comunicazione dei Recuperi.

Ai sensi dell'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del Paragrafo 11.1 e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo recuperato un importo fino a [specificare importo] riferito ai Finanziamenti Garantiti, rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, come da allegata Scheda 11.4.A] / [l'importo complessivo che abbiamo recuperato rispetto alle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è pari a Euro [●]] / [non abbiamo recuperato alcun importo rispetto alle perdite (se verificatesi) da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Con riferimento a quanto precede, si informa che i costi sostenuti per l'attività di recupero degli importi sopra indicati è pari a Euro [●].

Il pagamento a favore di CDP sarà effettuato nei termini fissati al Paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

[Confidi Ammesso]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 11.4.A DELL'ALLEGATO 11.4

Scheda di Comunicazione dei Recuperi

A.1.1	A.2.1	C.5	C.6	C.7	C.9	C.10	C.11	C.12	
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato (complessivo/quota CDP)	Data pagamento	Importo garantito Confidi	ESL Totale	ESL oggetto di recupero	Costi attività di recupero
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.